COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

1.

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 APRILE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE CERUTTI

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):

Tatarella ed altri: Norme per l'istituzione dei Comitati regionali per gli appalti ai fini della separazione della gestione dalla programmazione (672);

Martinat ed altri: Norme per la repressione degli illeciti nell'assegnazione di lavori pubblici, di forniture e di servizi, nonché per la conseguente sospensione del finanziamento pubblico ai partiti. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di appalti (673);

Parlato e Valensise: Norme per l'affidamento di incarichi professionali di progettazione, direzione dei lavori e collaudo di opere pubbliche da parte di unità sanitarie locali, comuni, province e regioni (832);

Martinat ed altri: Nuove norme per gli appalti di opere pubbliche (1020);

Imposimato ed altri: Norme in materia di appalti di opere e servizi pubblici e di forniture alla pubblica amministrazione (1028); PAG.

Castagnetti Pierluigi ed altri: Modifica dell'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, recante norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata (1110);

Botta ed altri: Norme generali in materia di lavori pubblici (1202);

Cerutti ed altri: Norme generali in materia di lavori pubblici (1210);

Martinat ed altri: Nuove procedure di affidamento per gli appalti di opere pubbliche (1256);

Del Bue ed altri: Norme per la trasparenza degli appalti pubblici (1309);

Maira: Norme in materia di appalti di opere pubbliche (1340);

Ferrarini ed altri: Norme generali in materia di lavori pubblici (1411);

Bargone ed altri: Norme generali in materia di lavori pubblici (1473);

Tassi: Norme sull'affidamento degli appalti delle opere pubbliche (1517);

PAG.	PAG
Rizzi ed altri: Disciplina della realizzazione delle opere pubbliche (1761); Balocchi Maurizio ed altri: Disciplina degli appalti pubblicì (1784);	Merloni Francesco, Ministro dei lavori pub- blici
Pratesi ed altri: Soppressione del Ministero dei lavori pubblici e nuove norme per l'affidamento ed il controllo di opere ed appalti pubblici (1904); Marcucci e Battistuzzi: Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pub-	24, 27 Piermartini Gabriele (gruppo PSI)
bliche (1998); Legge-quadro sui lavori pubblici (2145) 3 Cerutti Giuseppe, <i>Presidente</i> , (gruppo DC)	Speranza Francesco (gruppo di rifondazione comunista)
Relatore	Tripodi Girolamo (gruppo di rifondazione comunista) 15, 16, 17, 28, 31, 33, 34, 35 37, 39, 40, 41, 44, 48, 49, 50 Turroni Sauro (gruppo dei verdi) . 9, 12, 13, 15
Aimone Prina Stefano (gruppo della lega nord)	16, 21, 22, 26, 29, 30, 31 37, 38, 43, 45, 46, 47, 49 Vito Elio (gruppo federalista europeo) .15, 16, 26 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34
42, 43, 44, 47, 48, 49 Biasci Mario (gruppo DC)	35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 Sostituzioni: Cerutti Giuseppe, Presidente
Formenti Francesco (gruppo della lega nord)	Sulla pubblicità dei lavori:
Galli Giancarlo (gruppo DC)	Cerutti Giuseppe, Presidente 3 ALLEGATI:
Lorenzetti Pasquale Maria Rita (gruppo PDS)	Allegato 1: Articoli 1, 2 e 3 del testo unifi- cato
Martinat Ugo (gruppo MSI-destra naziona- le)	e articoli aggiuntivi presentati agli arti- coli 1, 2 e 3 del testo unificato

La seduta comincia alle 15.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto i colleghi che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori per l'intera discussione del provvedimento venga assicurata anche mediante ripresa audiovisiva a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati: Bertotti, Borgia, Del Basso De Caro, La Gloria, Modigliani, Piermartini, Turroni, Elio Vito, Savio, Bisagno, Baccarini, Diana, Gelpi, Cecere, Di Laura Frattura, Bonsignore e Scalia sostituiscono, rispettivamente, i deputati: Balocchi, Mundo, Del Bue, Polverari, Bonomo, Cortese, Mattioli, Rapagnà, Botta, Rivera, Zanferrari Ambroso, Del Mese, Angelini, Fausti, Tancredi, Paladini e Ronchi.

Discussione degli articoli delle proposte di legge: Tatarella ed altri: Norme per l'istituzione dei Comitati regionali per gli appalti ai fini della separazione della gestione dalla programmazione (672); Martinat ed altri: Norme per la repressione degli illeciti nell'assegnazione di lavori pubblici, di forniture e di servizi, nonché per la conseguente sospensione del finanziamento pub-

blico ai partiti. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di appalti (673); Parlato e Valensise: Norme per l'affidamento di incarichi professionali di progettazione, direzione dei lavori e collaudo di opere pubbliche da parte di unità sanitarie locali, comuni, province e regioni (832); Martinat ed altri: Nuove norme per gli appalti di opere pubbliche (1020): Imposimato ed altri: Norme in materia di appalti di opere e servizi pubblici e di forniture alla pubblica amministrazione (1028); Castagnetti Pierluigi ed altri: Modifica dell'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, recante norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata (1110); Botta ed altri: Norme generali in materia di lavori pubblici (1202); Cerutti ed altri: Norme generali in materia di lavori pubblici (1210); Martinat ed altri: Nuove procedure di affidamento per gli appalti di opere pubbliche (1256); Del Bue ed altri: Norme per la trasparenza degli appalti pubblici (1309); Maira: Norme in materia di appalti di opere pubbliche (1340); Ferrarini ed altri: Norme generali in materia di lavori pubblici (1411); Bargone ed altri: Norme generali in materia di lavori pubblici (1473); Tassi: Norme sull'affidamento degli appalti delle opere pubbliche (1517); Rizzi ed altri: Disciplina della realizzazione delle opere pubbliche (1761); Balocchi Maurizio ed altri: degli appalti pubblici Disciplina (1784); Pratesi ed altri: Soppressione del Ministero dei lavori pubblici e nuove norme per l'affidamento ed il

controllo di opere ed appalti pubblici (1904); Marcucci e Battistuzzi: Norme

per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche (1998) e del

delle opere pubbliche (1998) e del disegno di legge: Legge quadro sui

lavori pubblici (2145).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione degli articoli delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Tatarella, Fini, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Colucci Gaetano, Conti, Gasparri, La Russa Ignazio. Lo Porto, Maceratini, Marenco, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Nania, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Tassi, Trantino, Tremaglia e Valensise: « Norme per l'istituzione dei Comitati regionali per gli appalti ai fini della separazione della gestione dalla programmazione »; Martinat, Fini, Tatarella. Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Colucci Gaetano, Conti, Gasparri, La Russa Ignazio, Lo Porto, Maceratini, Marenco, Massano, Matteoli, Mussolini, Nania, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Tassi, Trantino, Tremaglia e Valensise: « Norme per la repressione degli illeciti nell'assegnazione di lavori pubblici, di forniture e di servizi, nonché per la conseguente sospensione del finanziamento pubblico ai partiti. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di appalti »: Parlato e Valensise: « Norme per l'affidamento di incarichi professionali di progettazione, direzione dei lavori e collaudo di opere pubbliche da parte di unità sanitarie locali, comuni, province e regioni »; Martinat, Fini, Tatarella, Valensise, Buontempo, Butti, Cellai, Colucci Gaetano, Conti, Gasparri, La Russa Ignazio, Marenco, Matteoli, Nania, Parigi, Pasetto, Patarino, Servello e Sospiri: « Nuove norme per gli appalti di opere pubbliche »; Imposimato, De Simone, Nardone, Jan-

nelli e Vozza: « Norme in materia di appalti di opere e servizi pubblici e di forniture alla pubblica amministrazione »; Castagnetti Pierluigi, Fronza Crepaz, Perani, Lusetti, Agrusti, Matulli, Riggio. Ciliberti. Azzolini. Torchio. Alessi, Aliverti, Alterio, Armellin, Bertoli, Bonsignore, Borra, Caccia, Caroli, Coloni, Dal Castello, Degennaro, Delfino. Diana. Di Laura Frattura. Ferrari Francesco, Fortunato, Frasson, Galli, Gelpi, Giovanardi, Gottardo, Mensorio, Nucci Mauro, Paladini, Randazzo, Roich, Sanese, Sanza, Scavone, Silvestri, Tassone, Tiscar, Urso, Viti, Zarro e Zoppi: « Modifica dell'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n.14, recante norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata »; Botta, Binetti, Lia, Delfino, Frasson, Zampieri, Baccarini, Degennaro. Biafora. Rinaldi Zoppi, Polizio, La Russa Angelo, Pinza, Perrone, Aliverti, Piredda, Mensorio, Rojch, Lusetti, Leone, Borra, Paladini, Gelpi, Zarro, Fortunato, Tancredi, Viscardi, Bruni, Tiscar, Sanese, Sorice, Silvia Costa, Vincenzo Mancini, Silvestri, Caccia, Lattanzio, Patria, Urso, Alterio. Nucci Mauro, Ferrari Wilmo, Cafarelli, Fumagalli Carulli, Foschi, Savio, Caroli, Rivera, Tassone, Nicolosi, Armellin, Ricciuti, La Penna, Lucchesi, Saretta, Astone, Sanza, Torchio, Santuz. Alessi, Meleleo, Garavaglia, Russo Raffaele. Berni e Gottardo: « Norme generali in materia di lavori pubblici»; Cerutti, Fincato, Demitry, Cellini, La Ganga, Labriola, Ferrarini, Stornello. Potì, Albertini Giuseppe, Breda, Maccheroni, Olivo, Renzulli, Rotiroti, Colucci Francesco e Aniasi: « Norme generali in materia di lavori pubblici»; Martinat. Fini. Tatarella. Valensise. Buontempo, Butti, Cellai, Colucci Gaetano, Conti, Gasparri, La Russa Ignazio, Marenco, Matteoli, Nania, Parigi, Pasetto. Patarino. Servello e Sospiri: « Nuove procedure di affidamento per gli appalti di opere pubbliche»; Del Bue, Barbalace, Breda, Colucci Francesco, Cresco, Curci, D'Andreamatteo, De-

mitry, Farigu, Ferrari Marte, Olivo, Potì, Raffaelli, Stornello e Zavettieri: « Norme per la trasparenza degli appalti pubblici »; Maira: « Norme in materia di appalti di opere pubbliche »: Ferrarini, Di Donato, La Ganga, Labriola, Buffoni, Breda, Barbalace, Maccheroni, Polverari, Albertini Giuseppe, D'Andreamatteo, Abbruzzese, Sollazzo. La Gloria, Olivo, Casula, Potì, Filippini, Cellini, Colucci Francesco e Salerno: « Norme generali in materia di lavori pubblici »; Bargone, D'Alema, Testa Enrico, Violante, Finocchiaro Fidelbo, Pellicani, Marri, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Lorenzetti Pasquale, Melilla. Zagatti, Folena, Grasso, Imposimato. Turci. Bassanini. Recchia e Solaroli: « Norme generali in materia di lavori pubblici »; Tassi: « Norme sull'affidamento degli appalti opere pubbliche »; Rizzi, La Malfa, Gorgoni, Castagnetti Guglielmo, Sbarbati Carletti, Ayala, Battaglia Adolfo, Bianchini, Enzo Bianco, Bogi, Bonomo, De Carolis, Del Pennino, Dutto, Galasso Grillo Salvatore. Mammì. Giuseppe, Modigliani, Nucara, Orgiana, Paggini, Passigli, Pellicanò, Poggiolini, Ravaglia e Santoro Italico: « Disciplina della realizzazione delle opere pubbliche »; Balocchi Maurizio, Aimone Prina, Brambilla. Formenti. Rossi Oreste, Dosi, Michielon, Mazzetto, Bampo, Magistroni, Metri, Grassi Alda, Sartori, Leoni Orsenigo, Magnabosco, Ongaro, Peraboni, Terzi, Provera, Rossi Luigi, Frontini, Bonato, Polli, Comino, Ostinelli, Mancini Gianmarco, Calderoli e Maroni: « Disciplina degli appalti pubblici »; Pratesi, Rutelli, Apuzzo, Bertezzolo, Bettin, Biondi, Boato, Bonomo, Crippa, De Benetti, Giuliari, Leccese, Mattioli, Novelli, Nuccio, Paissan, Parlato. Pecoraro Scanio. Petrocelli. Pieroni, Piscitello, Ronchi, Scalia e Turroni: « Soppressione del Ministero dei lavori pubblici e nuove norme per l'affidamento ed il controllo di opere ed appalti pubblici»; Marcucci e Battistuzzi: « Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per

contenere il costo delle opere pubbliche » e del disegno di legge: « Legge quadro sui lavori pubblici ».

Ricordo che l'Assemblea, il 1º aprile 1993 ha deferito alla competenza della VIII Commissione la formulazione degli articoli del testo unificato ai sensi del comma 1 dell'articolo 96 del regolamento, assegnando il termine del 23 aprile prossimo per riferire.

Comunico altresì che sulla base delle indicazioni emerse nella riunione odierna, l'ufficio di presidenza, confermando il calendario comunicato il 1º aprile scorso per il periodo 5-9 aprile, ha convenuto di concludere la discussione degli articoli del testo unificato domani mercoledì 7 aprile.

Nel ricordare il termine del 23 aprile fissato dall'Assemblea, faccio presente ai colleghi, che avranno certo visto il volume degli emendamenti presentati - si tratta di circa settecento proposte di modifica - che questa mattina in ufficio di presidenza i rappresentanti dei vari gruppi hanno assunto l'impegno di lavorare all'elaborazione del testo senza ricorrere a forme ostruzionistiche. Al di là dell'entità degli emendamenti, dunque, conto sulla effettiva disponibilità e sull'impegno di ciascuno per arrivare alla formulazione del miglior testo possibile per dare al nostro paese una disciplina che è considerata uno dei capisaldi per avviare il processo di moralizzazione della vita pubblica.

Passiamo all'esame degli articoli del progetto di legge nel testo unificato della Commissione.

Avverto che gli articoli e gli emendamenti esaminati nella seduta odierna saranno pubblicati in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.

I colleghi potranno intervenire sia sui principi generali di ciascun articolo, sia per illustrare gli emendamenti di cui siano presentatori; in proposito, prego i colleghi di svolgere un intervento che tenga conto di tutti gli emendamenti di loro iniziativa, in modo da sviluppare un ragionamento completo sulle proposte emendative presentate.

Sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, II, IV, IX e XI. La I Commissione ha espresso, in data 1° aprile 1993, il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

« con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 3, sia soppresso il richiamo al regolamento di cui all'articolo 3, quale parametro di conformità degli atti di indirizzo e coordinamento del Governo:

all'articolo 3, comma 2, sia previsto che il « codice dei lavori pubblici » non sia costituito da un atto di natura regolamentare, bensì che sia a tal fine emanato un decreto legislativo;

siano precisati gli effetti di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 9 nei confronti dei contratti in corso d'opera;

sia adeguato il comma 3 dell'articolo 16 alla normativa comunitaria, in modo da eliminare l'eccessiva vaghezza dell'espressione « particolare complessità », che costituisce il presupposto per il conferimento congiunto dell'incarico di progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori:

si raccordi il testo unificato ai principi dettati dalla legge n. 142 del 1990, per quanto riguarda la distinzione tra politici e dirigenti, tenendo altresì fermo il raccordo con i principi della legge n. 241 del 1990, in modo da preporre i dirigenti stessi all'Autorità per la vigilanza ed in genere alla funzione di controllo;

e con le seguenti osservazioni:

vengano definiti con chiarezza i poteri dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui agli articoli 4 e 5, prevedendo altresì adeguati mezzi e strutture organizzative nonché i requisiti di professionalità e i criteri di selezione che possano garantire la preparazione del personale preposto;

vengano precisati struttura e funzionamento dei controlli previsti nel testo unificato;

venga precisato, all'articolo 9, il procedimento per la qualificazione delle imprese, in modo da assicurare la serietà della verifica, segnatamente per quanto riguarda l'autocertificazione;

sia previsto, su chiari e fondati presupposti giuridici, che i collaudi siano effettuati in linea di massima da dirigenti, all'uopo adeguatamente retribuiti, non più in servizio, provenienti dall'università o dalla pubblica amministrazione e con un onorato curriculum, in modo da evitare la sovrapposizione tra funzioni di amministrazione attiva e di controllo;

sia prevista la possibilità, per i titolari di interessi diffusi, di segnalare eventuali abusi nella realizzazione di opere pubbliche ».

La II Commissione il 2 aprile 1993, ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

« con la seguente condizione:

che l'ammissione dei consorzi stabili di imprese e delle riunioni di imprese alle procedure per l'affidamento dei lavori pubblici sia condizionata alla impossibilità di dividere l'appalto in più lotti affidabili ad imprese distinte, nonché alla presentazione di un piano particolareggiato dell'eventuale subappalto con pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'ente appaltante.

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4:

al comma 4, ultimo periodo, le parole « e se nel caso, alle altre autorità giudiziarie » siano sostituite dalle seguenti: « fermo restando l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 c.p.p. »;

al comma 7, in relazione all'inottemperanza alla richiesta di informazione dell'Autorità di vigilanza, si prevedano, per le pubbliche amministrazioni, in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria (di per sè idonea solo nei confronti dei soggetti privati) sanzioni disciplinari per i funzionari che non ottemperano alla richiesta;

al comma 8, si precisi la tipologia delle « misure cautelari opportune », nonché quali tipi di provvedimento l'Autorità di vigilanza possa adottare in caso di inattività delle autorità sovraordinate;

b) all'articolo 9:

non si proceda alla soppressione dell'albo nazionale dei costruttori, ma se ne rafforzi invece la funzione di garanzia sulla qualificazione delle imprese;

c) all'articolo 7:

al comma 1, si faccia riferimento esclusivamente alle norme nazionali di recepimento della direttiva 92/50/CEE e non direttamente, alle disposizioni della direttiva stessa:

d) all'articolo 21;

si valuti l'opportunità di ampliare, pur per ipotesi limitate e tassativamente indicate, i casi di ricorso alla trattativa privata, che così come definiti appaiono discostarsi dalle indicazioni della direttiva 89/440/CEE ».

La IV Commissione, il 30 marzo 1993, ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

sia definito e circostanziato nella legge l'elenco delle opere relative alla difesa e alla sicurezza nazionale, in modo tale da escludere le strutture non immediatamente destinate alle predette finalità, quali il casermaggio delle forze armate e di polizia, gli arsenali e stabilimenti militari, le residenze di qualsiasi

tipo e a qualsiasi uso adibite, le costruzioni adibite a servizi, gli ospedali militari, i porti, i ponti, gli aeroporti, gli impianti sportivi e turistici, i distretti militari, le sedi di comando di ogni livello, le mense, i circoli, i magazzini, le sedi amministrative, ed altre strutture similari ».

La V Commissione, il 31 marzo 1993, ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

« sul testo unificato con le seguenti condizioni ed osservazioni:

all'articolo 10 deve essere soppresso il comma 9 in quanto recante minori entrate non quantificate e non coperte: l'agevolazione è inoltre relativa a redditi che sarebbero comunque prodotti, indipendentemente dalla costituzione dei consorzi;

all'articolo 5, comma 7, la quantificazione degli oneri da coprire deve essere aumentata di almeno 1.200 milioni annui, a causa del miglior trattamento previsto, rispetto al disegno di legge del governo e alla connessa relazione tecnica, per il personale del Servizio ispettivo e dell'Osservatorio dell'Autorità. È inoltre opportuno che il Governo indichi quali finalità programmatiche delle rubriche « Presidenza del Consiglio dei Ministri » e del « Ministero del tesoro » dei fondi speciali si intendono conseguentemente sacrificare. Si invita comunque la Commissione a valutare la possibilità di prevedere il finanziamento integrale dell'Autorità mediante l'istituzione di diritti a carico delle aziende che eseguono lavori pubblici e senza oneri a carico del bilancio dello Stato: tale misura consentirebbe di esaltare l'autonomia dell'Autorità e l'interesse di tutte le imprese alla trasparenza derivante dai controlli dell'Autorità medesima:

è opportuno porre un termine alla prima applicazione della norma sui co-

mandi di cui all'articolo 5, comma 5; in caso contrario, infatti, potrebbero porsi problemi in ordine alla sostituzione del personale comandato e, conseguentemente, determinarsi maggiori oneri;

è altresì opportuno valutare l'opportunità che gli oneri recati dal sistema di certificazione di cui all'articolo 9 siano posti a carico delle imprese che eseguono lavori pubblici, senza oneri a carico dello Stato ».

La IX Commissione il 1º aprile 1993, ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

- « con le seguenti osservazioni:
- a) all'articolo 2 si definisca più precisamente una adeguata regolamentazione per i settori cosiddetti esclusi in coerenza con la specifica disciplina comunitaria per corrispondere oltre che all'esigenza della trasparenza anche a quelle della competitività e dell'efficienza delle imprese;
- b) l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di cui agli articoli 4, 5, e 6, sia istituita ed organizzata garantendo la piena autonomia ed indipendenze di giudizio e di azione rispetto agli organi governativi, ed in particolare al Ministero dei lavori pubblici;
- c) l'articolo 8 sia riformulato nel senso di escludere il ricorso, ivi previsto in via subordinata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ipotesi in cui non si raggiunga in sede di Conferenza dei servizi l'assenso di tutte le amministrazioni interessate:
- d) all'articolo 9 si includano anche i Ministeri delle poste e telecomunicazioni, dei trasporti e della marina mercantile ai fini della certificazione di idoneità e qualità delle imprese che eseguono lavori pubblici per i settori predetti;
- e) all'articolo 12 sia prevista una disciplina che, pur facendo salvo il me-

todo della programmazione dei lavori pubblici, consenta la realizzazione di eventuali interventi urgenti ed imprevedibili, ad esenpio nel settore delle ferrovie, per i quali sia necessario ricorrere ad appalti di lavori non programmati per garantire lo svolgimento di attività di preminente interesse pubblico;

- f) all'articolo 16 si prevedano procedure coerenti con la normativa CEE che impone, in alcuni settori, di distinguere tra gestione del servizio e realizzazione delle infrastrutture:
- g) sia garantito il coordinamento tra le procedure e le competenze previste dal provvedimento in esame e quelle di cui alle leggi n. 142 e n. 241 del 1990 ».

La XI Commissione, il 1° aprile 1993, ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

- « con le seguenti condizioni:
- 1. All'articolo 5 occorre precisare che al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- 2. In particolare, all'organico definito, in sede di prima attuazione, dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 si applicano le disposizioni degli articoli 6, 30 e 31 del decreto legislativo n. 29 del 1993 in materia di uffici e di piante organiche:
- 3. Per il reclutamento del personale è necessario tener conto delle disposizioni del decreto legislativo n. 29 in tema di concorsi e, soprattutto per la fase istitutiva, del possibile ricorso a procedure di mobilità.

Occorre inoltre riformulare le disposizioni del comma 4 dell'articolo 5 relative al reclutamento degli ispettori, sopprimendo il riferimento al personale « già qualificato in altri ruoli ».

4. Occorre prevedere che lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, definiti in sede di prima ap-

plicazione con riferimento ad altri ordinamenti, siano successivamente disciplinati dalla contrattazione.

- 5. Le incompatibilità sono già disciplinate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993; occorre limitare la disciplina esplicita ai soli casi di incompatibilità specifica non previsti dal decreto legislativo.
- 6. Per il comando previsto dal comma 5 dell'articolo 5, occorre fissare un termine con riferimento alla conclusione delle procedure per il reclutamento; occorre inoltre sopprimere la disposizione che prevede il comando da enti pubblici economici:

e con le seguenti osservazioni:

All'articolo 28 si segnala l'opportunità di coordinare le norme in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili con le iniziative legislative in corso ».

Passiamo all'articolo 1 ed agli emendamenti ad esso presentati.

AUGUSTO RIZZI. Con il mio emendamento 1. 3 propongo una nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 1. Essa è tesa a sintetizzare il contenuto di tale norma e, nello stesso tempo, a recepire altre proposte di modifica presentate. Innanzitutto, si fa riferimento al concetto di efficacia oltre che a quello di efficienza; in secondo luogo, si suggerisce di sostituire il termine « speditezza » con « tempestività ». La disposizione è comunque informata ad un criterio di maggiore sinteticità rispetto al testo del comma 1. L'aspetto più importante della mia proposta emendativa riguarda la materia dell'attività amministrativa a cui si fa riferimento: si parla, infatti, oltre che di « lavori pubblici », anche di « opere » e « servizi ». Il concetto che tengo a evidenziare è che l'opera è probabilmente l'oggetto principale della disciplina di cui l come ho avuto già modo di dire in

ci stiamo occupando, anche se la normativa attiene comunque anche ai lavori ed ai servizi.

Con riferimento al mio emendamento 1. 4 vorrei dire che mi sembra più corretto parlare di « competenza regionale » piuttosto che di « interesse regionale ». Per esempio, alcuni lavori di interesse regionale possono essere effettuati dalle ferrovie dello Stato: quello che conta nel testo in discussione è la competenza; il concetto di interesse è troppo generico.

Per quanto riguarda il mio emendamento 1. 5, osservo che esso sarebbe superato dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1. 1, con cui il relatore propone di sopprimere l'indicazione del « regolamento di cui all'articolo 3 ». In quel caso diverrebbe non più necessario il riferimento ai decreti legislativi contenuto nella mia proposta di modifica. Pertanto. subordinatamente all'approvazione dell'emendamento Cerutti 1, 1, preannuncio il ritiro del mio emendamento 1. 5.

Il mio emendamento 1. 6, infine, riguarda le vigenti normative in materia di appalti pubblici delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome: ritengo opportuno fissare un termine per il loro adeguamento alla disciplina che stiamo elaborando.

ENRICO TESTA. Capisco le esigenze di speditezza dei nostri lavori, però se ogni presentatore illustra tutti i suoi emendamenti, pur concernenti materie molto diverse, ad un articolo, a mio avviso sarà impossibile riuscire a seguire i lavori. La pregherei, pertanto, presidente, di procedere emendamento per emendamento, a meno che gli emendamenti non siano strettamente collegati fra di loro.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Concordo con quanto richiesto dall'onorevole Testa.

SAURO TURRONI. Signor presidente,

sede referente, la ragione del mio emendamento 1. 7 all'articolo 1 è che i principi enunciati sono quelli ai quali deve informarsi, senza che noi lo prevediamo, l'attività della pubblica amministrazione; preferirei, pertanto, che al primo articolo della legge venissero specificati con precisione gli oggetti e gli argomenti di cui la legge medesima si occupa, mentre collocherei in un altro punto i principi cui si deve riferire l'attività della pubblica amministrazione, laddove cioè viene fatto obbligo ai vari organi di controllo che vengono istituiti di verificare se davvero la pubblica amministrazione si sia attenuta al rispetto di quei principi, che sono fondamentali. È questo il senso dell'emendamento 1. 7, che è collegato con un altro emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Ho letto attentamente il contenuto dell'emendamento Rizzi 1. 3, che è stato ripreso da altri colleghi per quanto riguarda l'inserimento del termine « efficacia »: mi riferisco agli emendamenti Tripodi 1. 2 e Lusetti 1. 11 sui quali esprimo parere favorevole. Mi sembra che il termine efficacia possa essere accolto fra gli obiettivi che si devono conseguire, ma invito il presentatore a ritirarlo.

Per quanto riguarda il termine « tempestività », esso ha un significato differente rispetto a quello di « speditezza »: essere tempestivi è infatti diverso dall'essere spediti nella realizzazione dei lavori. Vi è tuttavia un problema che vorrei sottoporre all'attenzione del collega Rizzi, il quale nel suo emendamento accenna al rispetto del diritto comunitario per « garantire la libera concorrenza fra gli operatori, nonché la qualità delle opere, dei lavori e dei servizi»; tale discorso così come è scritto, è limitato agli obiettivi citati dopo il rispetto dei principi comunitari (così come risulta dal testo: « Essa si adegua alle norme ed ai principi del diritto comunitario ») e riguarda l'intero articolo, cioè l'intera attività amministrativa in materia di lavori pubblici.

Nella sostanza, il parere del relatore è favorevole ad accogliere il termine « efficacia » e ad inserirlo fra gli obiettivi da conseguire, mantenendo però il testo così come era stato originariamente formulato.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Per quanto riguarda l'articolo 1, sono d'accordo con il relatore sull'inserimento della parola « efficacia » dopo il termine « efficienza ». Vorrei tuttavia osservare che la terminologia è piuttosto impropria e che il termine « efficienza » era già abbastanza completo; comunque, non vi è alcun problema ad inserire anche la parola « efficacia ». Concordo altresì con il relatore sulla necessità di mantenere il testo originario del progetto di legge.

Per quanto riguarda i servizi, si tratta di materia diversa, regolata da altre norme: noi qui parliamo di appalti di lavori e non di servizi, che sono al di fuori degli appalti. Quella degli appalti dei servizi è materia di un'apposita direttiva e perciò, come tale, è assolutamente da escludere dall'ambito del progetto di legge in discussione.

PRESIDENTE. Desidero osservare al collega Rizzi che tale materia potrà costituire oggetto di un emendamento.

AUGUSTO RIZZI. Intendevo porre la questione dei servizi tra i principi generali pur sapendo benissimo – ed è previsto in un successivo emendamento – che si demanda ad un decreto legislativo l'attuazione della direttiva comunitaria sui servizi.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Effettivamente si tratta di un'altra questione e, includendo i servizi nell'articolo in esame, faremmo soltanto confusione. I servizi possono essere numerosissimi e sono oggetto di un'altra direttiva. In questo caso, ripeto, parliamo di lavori.

AUGUSTO RIZZI. Faccio presente la necessità che anche i servizi vengano regolamentati. Era questo lo spirito del mio emendamento.

GIANCARLO GALLI. Anch'io sono d'accordo sull'esclusione della parola « servizi », perché questi ultimi sono regolamentati da apposite direttive comunitarie; eventualmente si pone, come vedremo all'articolo 2, la necessità di distinguere fra i servizi che possono rientrare nell'ambito di questa proposta di legge e che sono chiaramente assimilati ai lavori (mi riferisco al problema delle manutenzioni) ed i servizi che sono classificati ai sensi delle normative comunitarie vigenti e di normative comunitarie in itinere, come per esempio la posizione comune adottata dal Consiglio il 21 dicembre 1992 per l'adozione della direttiva del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, energia, eccetera. Vi è quindi la necessità di distinguere, ma di farlo successivamente. Introdurre tale specificazione nei principi generali significherebbe inserire nel testo un elemento di ambiguità, o addirittura di confusione.

PAOLO DE PAOLI. Sostanzialmente condivido le osservazioni del collega Galli e del ministro Merloni nel senso di non inserire i servizi nell'articolo che riguarda l'oggetto della legge. Vorrei soltanto fare un'osservazione: nel testo sono espressi ben sei aggettivi e potremmo aggiungerne anche un settimo, ad abundantiam, se volessimo essere certi di aver inserito tutto lo scibile. Efficienza, efficacia... Potremmo insistere sul valore delle parole, ma nella sostanza - se effettivamente abbiamo in mente quest'idea - non riusciremmo a cambiare il punto di riferimento della normativa, che con sei aggettivi mi sembra sufficientemente definito.

PRESIDENTE. Vorrei pregare il collega Rizzi di ritirare l'emendamento, accogliendo il termine « efficacia » che non è puramente formale. La questione concerne la norma in cui stabiliremo che l'autorità dovrà anche giustificare gli effetti che la realizzazione di un'opera ha prodotto dal punto di vista dell'efficacia nell'interesse della comunità.

AUGUSTO RIZZI. Vi era, però, un altro aspetto concernente le opere e non solo i lavori. Non posso rinunciare all'emendamento nel suo complesso. Chiedo, quindi, che venga votato.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, procedo ora all'espressione del parere su tutti gli altri emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento Turroni 1. 7, la formulazione in esso contenuta, che precisa gli oggetti degli appalti, riguarda la materia affrontata nel comma 1 dell'articolo 2, nel quale si precisa che sono da intendersi lavori pubblici tutte le attività di costruzione. demolizione, manutenzione e via dicendo. Questa è sostanzialmente la definizione che viene utilizzata anche nell'emendamento 1, 7.

Per tale ragione, invito i presentatori dell'emendamento Turroni 1. 7 a ritirarlo.

Quanto agli emendamenti Tripodi 1. 2 e Lusetti 1. 11, faccio presente che la proposta di inserire la parola « efficacia » è stata accolta.

Per quanto riguarda l'emendamento Lusetti 1. 12, pregherei i presentatori di ritirarlo, poiché non riesco a comprenderne il significato.

RENZO LUSETTI. L'emendamento ha una sua logica.

PRESIDENTE. La invito a ritirarlo, onorevole Lusetti, poiché avremo modo di affrontare in un altro articolo la tematica collegata alla partecipazione ed all'informazione dei cittadini.

RENZO LUSETTI. Se vi è la possibilità di affrontare la materia successivamente, ritiro il mio emendamento 1. 12.

ENRICO TESTA. Mi associo alla richiesta del collega Lusetti di affrontare successivamente la materia.

PRESIDENTE. Il relatore accoglie l'emendamento Turroni 1. 8 purché così modificato: Al comma 1, inserire all'ini-

zio le seguenti parole: In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 97 della Costituzione, sopprimendo quindi l'espressione: « del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione ». È opportuno a mio avviso fare riferimento all'articolo 97 della Costituzione, rendendo più pulito il testo legislativo.

SAURO TURRONI. Sono d'accordo e ritiro l'emendamento 1, 7.

PRESIDENTE. In merito all'emendamento Rizzi 1. 4, precedentemente illustrato dal collega, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulle due espressioni cui si fa riferimento, poiché la questione ha un significato particolare. Ha ragione il collega Rizzi nel distinguere l'« interesse regionale » dalla « competenza regionale »: l'uno esclude qualcosa rispetto all'altra. Nella sostanza, la competenza regionale obbliga gli enti locali, e pertanto una serie di categorie, a riferirsi direttamente alla legge dello Stato. « Interesse regionale » significa, invece, ipotizzare che il riferimento diventi legge regionale. È un gioco di parole; tuttavia, se vogliamo dare maggior peso alla legge, dobbiamo utilizzare l'espressione « competenza regionale », costringendo in tal modo tutta una serie di enti a fare riferimento alla legge dello Stato.

AUGUSTO RIZZI. Ritiro il mio emendamento 1. 4.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento Turroni 1. 9.

SAURO TURRONI. Il testo contiene un errore materiale, signor presidente: è il comma 4 ad essere sostituito.

Desidero far presente di aver ripreso la stessa formulazione, ad eccezione del riferimento alla Costituzione, di un comma dell'articolo in materia della legge n. 142 del 1990, che mi sembrava più chiaro rispetto alla formulazione del testo al nostro esame. Nel richiamato articolo della legge n. 142 si prevede che gli articoli di legge che vengono soppressi

siano espressamente menzionati. Ho, quindi, utilizzato l'espressione contenuta in un testo di legge già approvato, evitando solo il riferimento alla Costituzione, giacché nel nostro caso non vi è alcun rinvio a principi costituzionali.

PRESIDENTE. Non ho alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento Turroni 1. 9, che riprende una dizione già contenuta in una legge, evitando confusioni.

Per quanto riguarda l'emendamento Rizzi 1. 5, vorrei chiarimenti circa il riferimento ai decreti legislativi.

AUGUSTO RIZZI. Lo ritirerò se verrà accolto l'emendamento 1. 1 del relatore.

PRESIDENTE. Il mio emendamento 1. 1 è stato presentato in accoglimento del parere espresso dalla I Commissione. La seconda parte dell'emendamento Rizzi 1. 5 e l'emendamento Rizzi 1. 6 limitatamente alle parole « e decreti legislativi » non sono ammissibili in quanto volti, in contrasto con il disposto di cui all'articolo 96 del regolamento, ad introdurre una delega legislativa.

AUGUSTO RIZZI. Ritiro dunque il mio emendamento 1. 5.

PRESIDENTE. Nell'emendamento Rizzi 1. 6 viene ripreso il riferimento ai decreti legislativi. Si tratta di una delega che non possiamo dare.

AUGUSTO RIZZI. In questo caso dev'essere soppresso il riferimento sia ai regolamenti sia ai decreti legislativi e deve leggersi « dall'entrata in vigore della presente legge ». Ciò è conseguenza di quanto affermato poc'anzi.

MARIA RITA LORENZETTI PA-SQUALE. Allora va modificato anche il termine da assegnare alle regioni; invece che sei mesi ...

AUGUSTO RIZZI. Non c'è problema! Con il mio emendamento, ho voluto solo porre la questione del termine da dare

alle regioni per adeguare le vigenti normative in materia di appalti pubblici.

PRESIDENTE. A questo proposito, vorrei chiedere al Governo se oltre all'obbligo che abbiamo espresso nei confronti delle regioni e delle province autonome dobbiamo imporre anche il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

AUGUSTO RIZZI. Sei o dodici mesi non ha importanza, per me!

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Non si possono porre termini ad organi costituzionali.

AUGUSTO RIZZI. Signor presidente, ritiro il mio emendamento 1. 6.

PRESIDENTE. Prendo atto del ritiro dell'emendamento Rizzi 1. 6 che del resto avevo già dichiarato in parte inammissibile. Si tratta di una limitazione che si pone alle autonomie locali. Possiamo stabilire l'obbligo dell'adeguamento, ma non possiamo imporre termini.

AUGUSTO RIZZI. È uno strano obbligo, quello che non prevede termini!

SAURO TURRONI. Signor presidente, ricordo ad esempio che una legge dello Stato, la n. 431, stabiliva termini molto precisi perché le regioni predisponessero i piani paesaggistici. Ebbene, quella legge, pur contenendo termini puntuali, non è stata rispettata; in essa però si prevedeva anche l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato e vincoli di natura particolare qualora le regioni non ottemperassero a quelle disposizioni. Pertanto, mi pare che le competenze esistano tutte: possiamo quindi stabilire tranquillamente che le regioni debbano adempiere un dovere entro un certo periodo di tempo.

PRESIDENTE. Onorevole Turroni, si tratta di un atto amministrativo che non può essere confuso con un atto legislativo ...

SAURO TURRONI. Non c'è scritto come venivano approvati!

PRESIDENTE. Siamo di fronte ad una legge. Riprenderemo semmai la questione in un momento successivo. Chiedo ora al Governo di esprimere il suo parere sugli emendamenti presentati.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Signor presidente, per quanto riguarda l'emendamento Rizzi 1. 3, il Governo ha già espresso il proprio parere sull'esclusione dei termini « lavori e servizi », accettando l'inserimento della parola « efficacia », così come proposto anche da altri emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento Turroni 1. 7, siamo di fronte ad una formulazione diversa rispetto al testo, che però non credo più corretta di quella contenuta al comma 1 dell'articolo 1 che si vuole sostituire. Sarei pertanto propenso a mantenere il comma 1 dell'articolo 1 nella sua formulazione originaria; esprimo, pertanto, parere contrario sull'emendamento Turroni 1. 7.

Il parere del Governo è favorevole sugli emendamenti Tripodi 1.2 e Lusetti 1. 11. L'emendamento Lusetti 1. 12 è stato ritirato.

Per quanto riguarda l'emendamento Turroni 1. 8 sono d'accordo con la modifica proposta dal relatore.

L'emendamento Rizzi 1. 4 è stato ritirato e del resto devo dire che il riferimento all'interesse regionale in esso contenuto è cosa ben diversa dalla competenza regionale.

L'emendamento Turroni 1. 9 contiene le medesime previsioni del comma 4 che si vuole sostituire; la sostanza non cambia. Mi rimetto pertanto alla Commissione, anche se mi sembra che la formulazione già prevista sia corretta.

L'emendamento Rizzi 1. 5 è stato ritirato. Il Governo accetta l'emendamento 1. 1 del relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento Rizzi 1. 6, relativamente al quale è stato sollevato il problema dei termini, devo dire che esso non è accettabile per motivi costituzionali.

PAOLO DE PAOLI. Signor presidente, con la mia dichiarazione di voto vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sull'emendamento 1. 1, che recita: « All'articolo 1, al comma 3, sopprimere le parole e del regolamento di cui all'articolo 3 ». Secondo il mio punto di vista, il riferimento al regolamento quale parametro di conformità agli indirizzi del Governo è del tutto corretto, perché esso muove dalla cosiddetta gerarchia delle fonti disposta dall'articolo 1, capo I, delle fonti del diritto del codice civile, che pone i regolamenti subito dopo le leggi, e ad essi si devono conformare le disposizioni amministrative, cioè i decreti del Governo, i decreti ministeriali e così via.

Non mi sembra pertanto di ravvisare riferimenti corretti che possano portare la Commissione affari costituzionali ad esprimersi per la soppressione del regolamento. A mio avviso, siamo di fronte ad un problema legislativo importante, che parte proprio dal presupposto delle fonti del diritto costituzionale.

Vorrei sottoporre tale quesito all'attenzione dei colleghi e a chi costituzionalmente sia in grado di esprimere una valutazione.

PRESIDENTE. È una condizione che la Commissione affari costituzionali ci ha imposto nell'espressione del suo parere. Comunque, gli indirizzi nei confronti delle regioni sono dettati da leggi e il riferimento al regolamento è stato considerato non ammissibile come indirizzo proprio perché si tratta di un regolamento e non di una legge.

PAOLO DE PAOLI. Io ho sollevato la questione; poi la Commissione la valuterà sotto il profilo costituzionale. Al momento, io non posso che votare contro l'emendamento 1. 1 del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Rizzi 1. 3. Onorevole Rizzi, accoglie l'invito del relatore a ritirarlo ed a convergere nell'accoglimento del termine « dell'efficacia », proposto in un altro emendamento?

AUGUSTO RIZZI. Signor presidente, posso accettare le modifiche solamente se si inserisce il concetto di opere e si elimina quello dei servizi. Consentitemi, comunque, di dire che si tratta di un'affermazione generale: infatti, si fa riferimento ad un'attività amministrativa. Posso rinunciare al richiamo ai servizi in questo caso, ma desidererei che venisse mantenuto la restante parte dell'emendamento. Pertanto, se non riusciamo a trovare un accordo, insisto per la sua votazione.

PRESIDENTE. Voteremo allora l'emendamento Rizzi 1. 3 senza il riferimento ai servizi.

ENRICO TESTA. Presidente, faccio mio l'emendamento Rizzi 1. 3, anche con il riferimento ai servizi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rizzi 1. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È approvato).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti Tripodi 1. 2 e Lusetti 1. 11 e 1. 12.

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 1. 8, nel testo riformulato, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Ricordo che l'emendamento Rizzi 1. 4 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 1. 9, accettato dal relatore e sul quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È approvato).

L'emendamento Rizzi 1. 5 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento 1. 1 del relatore, accettato dal Governo. (È approvato).

L'emendamento Rizzi 1. 6 è stato ritirato.

Ricordo, colleghi, che l'articolo 1, così come gli altri articoli della proposta di legge, sarà votato in Assemblea.

ELIO VITO. Ma in Commissione dovrebbe essere ammessa una dichiarazione di voto sugli articoli. In Assemblea, infatti, è prevista solo la dichiarazione di voto finale.

PRESIDENTE. È vero, onorevole Vito, che in Assemblea sono ammesse solo le dichiarazioni di voto finale, ma poiché l'articolo 1 non viene votato dalla Commissione non è possibile svolgere su di esso dichiarazioni di voto.

ELIO VITO. Noi dobbiamo sottoporre all'Assemblea articoli che abbiano già ricevuto il consenso della Commissione. In qualche modo ci si deve esprimere sulle modifiche introdotte al testo!

PRESIDENTE. Il testo sottoposto al voto finale dell'Assemblea è il testo base, con le modifiche conseguenti agli emendamenti approvati dalla Commissione. Non vi è altra prassi, onorevole Vito!

ELIO VITO. Insisto sulla possibilità di svolgere dichiarazioni di voto sugli articoli.

PRESIDENTE. Non è prevista!

SAURO TURRONI. Non è prevista in aula!

PRESIDENTE. È inutile svolgere dichiarazioni di voto se gli articoli non vengono votati.

ELIO VITO. Ma possiamo preannunciare il voto che esprimeremo in Assemblea! Chiedo pertanto che la questione in ordine alla possibilità di consentire comunque dichiarazioni di voto sugli articoli in sede redigente sia sottoposta al Presidente della Camera.

PRESIDENTE. Gli uffici mi confermano quanto ho già detto, e cioè che, non essendo prevista in sede redigente la votazione degli articoli che, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento, è riservata all'Assemblea, non sono consentite dichiarazioni di voto. Comunque, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del regolamento sottoporrò la questione al Presidente della Camera. Possiamo quindi procedere oltre nei nostri lavori: eventualmente, le dichiarazioni di voto saranno svolte sugli articoli successivi.

GIROLAMO TRIPODI. Presidente. quando abbiamo affrontato in Assemblea il problema del deferimento alla Commissione in sede redigente della proposta di legge, non pensavamo che fosse esclusa la possibilità di pronunciarsi sui singoli articoli in questa sede. Poiché stiamo affrontando un provvedimento molto importante, non comprendiamo il fatto di non poter neppure esprimere il nostro consenso o il nostro dissenso sui singoli articoli. Un atteggiamento del genere non solo è molto discutibile, ma è addirittura da respingere. Possiamo approvare una proposta di legge rimanendo tutti muti? Se non possiamo esprimerci nel modo che ho indicato, vuol dire che l'iter della proposta di legge sarà portato avanti da persone che non possono parlare, ma solo stare zitte e guardare!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io sono tenuto ad applicare il regolamento. E il regolamento stabilisce che le dichiarazioni di voto sono ammesse ogni volta che l'Assemblea o la Commissione stiano per procedere ad una votazione. Dal momento che la Commissione non vota i singoli articoli, sottoporrò alla Presidenza della Camera il quesito che mi è stato posto; nel frattempo, procediamo nei nostri lavori esaminando i successivi articoli della proposta di legge.

ELIO VITO. Dobbiamo preliminarmente votare gli articoli!

PRESIDENTE. No, onorevole Vito, gli articoli sono votati dall'Assemblea.

ELIO VITO. Senza il voto finale degli articoli è come se fossimo in sede referente! Che cosa mandiamo in aula: l'insieme degli emendamenti approvati? PRESIDENTE. No, onorevole Vito, all'Assemblea vengono sottoposti i singoli articoli opportunamente modificati dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede redigente. Ripeto che sugli articoli il voto spetta all'Assemblea: non ho inventato io la procedura relativa all'esame in sede redigente, colleghi! Quando si farà la dichiarazione di voto globale ...

ELIO VITO. Ma la dichiarazione di voto globale la faremo dopo aver votato gli articoli! È anche un problema di trasparenza, presidente.

PRESIDENTE. Questo è quanto il regolamento prevede, colleghi!

SAURO TURRONI. Presidente, posso illustrare un argomento?

PRESIDENTE. Onorevole Turroni, ho già assicurato che trasmetterò il quesito che è stato sollevato al Presidente della Camera, il quale si esprimerà sulla procedura che siamo tenuti ad adottare. Vi chiedo di avere un po' di pazienza, colleghi. Si tratta di una questione di interpretazione del regolamento.

SAURO TURRONI. Allora ne deve essere investita la Giunta per il regolamento e non il Presidente! Se vogliamo discutere per formarci un'opinione, è un conto; altrimenti, dobbiamo ragionare sempre in termini di regolamento!

PRESIDENTE. Onorevole Turroni, non posso consentire dichiarazioni di voto su articoli che non vengono votati dalla Commissione.

SAURO TURRONI. Ho capito la sua posizione, presidente, ma vi è un problema. Dal momento che il testo dovrà ritornare in Assemblea, i colleghi in quella sede dovranno votare gli articoli secondo i sentimenti, per così dire? O dovranno esprimersi sulla base del dibattito svoltosi in Commissione articolo per articolo? A mio avviso, il resoconto delle

nostre sedute non serve semplicemente a riempire le pagine degli stampati, ma a consentire a tutti i colleghi di formarsi un'opinione leggendo il dibattito che si è svolto in questa sede sui singoli articoli. Questa è la ragione per la quale è opportuno discutere!

ENRICO TESTA. Collega Turroni, mi pare che il presidente non abbia espresso un parere favorevole o contrario alle nostre proposte; egli ha detto che sottoporrà la questione al Presidente della Camera. Se il Presidente non darà una risposta soddisfacente alle richieste tue, mie, o di altri colleghi, si chiederà la convocazione della Giunta per il regolamento. Ritengo del tutto inutile scontrarci in questa sede su tale questione. Prego pertanto il presidente di procedere alla discussione dell'articolo 2.

MARIO BIASCI. Vorrei far presente che anche nel caso in cui i gruppi potessero svolgere una dichiarazione di voto, non verrebbe concessa ai colleghi in dissenso la possibilità di esprimersi. Pertanto, non è possibile effettuare in questa sede dichiarazioni di voto; eventualmente il problema va sollevato in aula.

GIROLAMO TRIPODI. La legge la definiamo qui, non in aula!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, proseguiamo i nostri lavori, passando all'esame dell'articolo 2 del testo unificato. Chi intende intervenire, può farlo illustrando ogni argomentazione riferita a tale articolo, così come del resto si è potuto fare con riferimento all'articolo 1.

ENRICO TESTA. Se dal Presidente ci verrà la conferma che invece potremo svolgere le dichiarazioni di voto, torneremo all'articolo 1 ed effettueremo tali dichiarazioni; non occorre drammatizzare il problema.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame dell'articolo 2 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati.

AUGUSTO RIZZI, Intendo riformulare | l'emendamento 2.14 nei seguenti termini: « Sono sottoposte alle norme della presente legge tutte le attività di costruzione. realizzazione, demolizione, manutenzione, recupero, restauro e ristrutturazione svolte dai soggetti di cui al presente articolo». Vengono quindi soppresse le parole « sono opere e lavori pubblici » e le parole « nonché di interventi sul territorio ».

GABRIELE PIERMARTINI. Qual è la differenza fra « costruzione » e « realizzazione »?

AUGUSTO RIZZI. Il termine « costruzione » in genere è tecnicamente riferito a determinate attività che non sono solo quelle classiche edili, perché si parla di costruzione anche nel campo della meccanica, per esempio. Ma il termine « realizzazione » mi sembra più idoneo (al limite, potrebbe essere inserito in luogo di « costruzione », lo ammetto) perché indica un concetto più ampio, che si rifà anche, per esempio, a quegli interventi sul territorio - mi riferisco agli interventi per modificare una collina piuttosto che un corso d'acqua - che possono rientrare o meno nel concetto di « costruzione » ma rientrano senz'altro in quello di « realizzazione ».

Non ne faccio comunque una questione fondamentale, per cui se si ritiene opportuno eliminare il termine « realizzazione » posso essere d'accordo. Vorrei però sopprimere il concetto di « costruzione », in quanto normalmente è riferito a qualcosa di ben preciso che a mio giudizio non copre tutte le attività che formano oggetto della presente legge.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che gli interventi debbono riguardare il complesso degli emendamenti; non possiamo svolgere interventi su ogni singolo emendamento.

AUGUSTO RIZZI. Sono d'accordo sull'opportunità di non intervenire sui singoli emendamenti. Tuttavia, di fronte ad l'abbiamo presentato emendamenti molto

articoli che hanno 14 o 18 commi, non mi sembra logico non procedere almeno per commi, perché può accadere che un collega spieghi, che gli altri non si ricordino le delucidazioni fornite e che quindi il collega debba ripetere il proprio intervento. Propongo pertanto - lo ripeto - di procedere almeno per commi.

PRESIDENTE. In Assemblea la discussione si svolge sul complesso degli emendamenti. Comunque, se tale procedura favorisce l'esame di ogni singolo emendamento, possiamo pure seguirla.

Passiamo dunque all'esame dell'emendamento Enrico Testa 2. 20.

ENRICO TESTA. Il contenuto dell'emendamento 2. 20 è già stato illustrato dal collega Rizzi; è una semplice questione lessicale. Nel testo si usa ovunque l'espressione « sono sottoposti alle norme della presente legge» tranne in questo caso in cui si dice « sono lavori pubblici ». Chiediamo semplicemente di uniformare il testo.

FRANCESCO MERLONI. Ministro dei lavori pubblici. Occorre individuare una definizione, per poi ritrovarla anche nel futuro. Per questo è opportuno mantenere le parole « lavori pubblici ». Nel testo della legge viene più volte richiamato la dizione « lavori pubblici » e non dobbiamo sempre ritornare a specificarne il significato. È solo una questione formale. Ritengo tuttavia che la modifica in questione non dovrebbe essere accettata, perché con il termine « lavori pubblici » comprendiamo tutto.

ENRICO TESTA. Lo ritiro: mi ha convinto.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Lo dico anche all'onorevole Rizzi: non cambiamo la formula « lavori pubblici », perché è una definizione che ricorrerà in tutta la legge.

GIROLAMO TRIPODI. All'articolo 2

xi legislatura - ottava commissione - seduta del 6 aprile 1993

importanti, che riguardano la sfera di applicazione della legge e individuano i soggetti che dovranno poi attenersi alla normativa sugli appalti.

Solleviamo due ordini di questioni. La prima riguarda l'estensione ai soggetti, tra i quali indichiamo anche gli enti di diritto pubblico, non solo gli enti pubblici. Aggiungiamo poi le grandi società per azioni. Naturalmente, ciò è collegato ad un altro emendamento che abbiamo presentato successivamente e che è teso a modificare il comma 5 dello stesso articolo, il quale dispone che le norme della presente legge si applicano ai lavori per i quali lo Stato, le regioni o qualunque soggetto pubblico eroghino un contributo o una sovvenzione in misura superiore al 50 per cento dell'importo, sempre che l'importo dei lavori sia superiore a 300 milioni di lire. Con il nostro emendamento stabiliamo, innanzitutto, che, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di 300 milioni, devono rispettare la legge tutti coloro che ricevono contributi dallo Stato (naturalmente abbiamo già specificato di quali soggetti si tratti), indipendentemente dall'ammontare degli stessi, cioè anche nel caso in cui si tratti per esempio del 40 o del 45 per cento dell'importo dei lavori. Pertanto, abbiamo indicato i soggetti che usufruiranno di sovvenzioni o contributi dello Stato per la realizzazione di opere, senza stabilire una percentuale. Questo è quanto proponiamo con i nostri emendamenti. Insistiamo per la loro votazione, perché l'argomento in questione rappresenta un elemento qualificante e non di poco conto.

Invito quindi il ministro e tutta la Commissione a tener conto dei nostri suggerimenti, che certamente tendono a dare una risposta a tanti problemi che nel passato sono sempre rimasti irrisolti. Pensiamo ai molti enti di diritto pubblico o ad altri tipi di società che hanno utilizzato ingenti contributi dello Stato. Ebbene, a fronte di un'opera di 10 miliardi, vi saranno ad esempio 3 o 4 miliardi di sovvenzione, che potrebbero essere utilizzati dai beneficiari senza al-

cun controllo. Per queste ragioni, il nostro gruppo ritiene che le nostre proposte vadano accolte.

ENRICO TESTA. Volevo richiamare l'attenzione dei colleghi su questi emendamenti presentati dal collega Tripodi, da cui dissento; e vorrei spiegare le mie ragioni ai presentatori.

Secondo me il combinato disposto degli emendamenti presentati dall'onorevole Tripodi produce effetti non accettabili.

La legge si applica sempre e in ogni caso per qualsiasi importo quando l'ente appaltante è un ente pubblico. Inoltre, essa si applica anche a qualsiasi altro soggetto, di qualsiasi natura, quando la sovvenzione supera il 50 per cento dell'importo. Ora, possiamo discutere se quella del 50 per cento sia o meno una soglia adeguata; ma non ritengo che sarebbe opportuno affermare che la legge sulle opere pubbliche si applica sempre, a tutti i soggetti, qualunque sia l'entità del contributo. Infatti, paradossalmente, corriamo il rischio (lo dico per spiegare l'assurdità di tale previsione) che il cittadino che riceve un mutuo agevolato da parte dello Stato sia costretto a mettere in appalto i lavori per la propria casa proprio per il fatto di aver ricevuto un contributo pubblico. Lo stesso vale per la piccola impresa che ha avuto un contributo agevolato o un contributo a fondo perduto. Dobbiamo quindi discutere della soglia al di là della quale si applica la legge, ma certo una soglia ci deve essere, altrimenti costringiamo qualsiasi soggetto, di qualsiasi natura, per qualsiasi importo, a sottostare alla legge sui lavori pubblici; effetto che onestamente trovo profondamente ingiusto.

FRANCESCO FORMENTI. Presidente, chiedo una sospensione della seduta per dieci minuti per consentire una riunione dei capigruppo, perché a mio giudizio i lavori stanno procedendo molto male. Credo sarebbe opportuno valutare insieme come andare avanti, perché si capisce poco e quel poco è sempre molto

confuso. Chiedo quindi di accettare il mio invito e di riunirci un attimo per decidere sul prosieguo dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevole Formenti, come presidente, posso soltanto far applicare il regolamento. Pertanto, procedo articolo per articolo facendo esprimere il presentatore di ogni emendamento e chi altri voglia intervenire per poi passare, alla fine, alla votazione, come si è fatto prima. Non posso procedere diversamente.

FRANCESCO FORMENTI. Ma c'è stata grande confusione per un'ora! Abbiamo perso un'ora!

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Scarfagna 2. 23. Poiché l'onorevole Scarfagna non è presente, esamineremo il suo emendamento in fase di votazione.

Passiamo all'emendamento Galli 2.31.

GIANCARLO GALLI. Presidente, ho constatato che il relatore ha presentato successivamente un emendamento o un subemendamento che sostanzialmente recepisce quanto proposto nel nostro emendamento 2. 31, dandogli però una collocazione diversa.

Colgo però l'occasione per ribadire che con l'emendamento Rizzi 1. 3 fatto poi proprio dal collega Testa, che abbiamo poc'anzi approvato, abbiamo introdotto un elemento di grande confusione ed ambiguità.

Abbiamo infatti inserito una dichiarazione di principio che non corrisponde al contenuto della legge. Infatti abbiamo affermato che questa legge riguarda i servizi pubblici, ossia attività come i trasporti o l'erogazione del gas e dell'elettricità, che in realtà non c'entrano niente. Si sono confusi i servizi pubblici, cioè quelli che hanno come destinatario il pubblico, con i servizi per l'amministrazione, che sono connessi alla gestione dei pubblici appalti. Quindi – ripeto – abbiamo introdotto un elemento di grande confusione e ambiguità proprio nella parte introduttiva della legge.

Colgo dunque l'occasione per rilevare come questo possa essere un elemento pericoloso capace di imprimere un indirizzo preoccupante a tutta la legislazione, dando luogo a situazioni confuse su cui poi saremo costretti ad intervenire.

Qual è allora il problema che si pone per quanto riguarda il mio emendamento 2. 31? Si tratta innanzi tutto di chiarire quali sono le attività di manutenzione che possono essere ricomprese fra i lavori pubblici, distinguendole da quelle che invece non vi rientrano. Se infatti l'onorevole Rizzi e l'onorevole Testa leggessero la direttiva comunitaria 92/50, allegato I A, articolo 8, si accorgerebbero che l'attività di manutenzione fa parte dei servizi ed è disciplinata appunto da tale direttiva, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

Questo emendamento vuole quindi evitare innanzi tutto che le attività di manutenzione che rientrano nei lavori pubblici possano, nell'ambiguità, sfuggire all'applicazione di questa legge e, in secondo luogo, che tutto ciò che non può rientrare nei lavori pubblici possa invece essere ricompreso arbitrariamente all'interno di questa normativa.

Il primo elemento fondamentale consiste quindi nel mantenere questo spartiacque avendo come punto di riferimento sostanziale la direttiva comunitaria. Conseguentemente andrà poi introdotta un'ulteriore modifica che però riguarda il comma successivo; su tutto ciò interverrò in seguito.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Tripodi 2. 5. Al riguardo, penso che nella sua formulazione vi sia un errore materiale. Si tratta infatti di un emendamento al comma 1 dell'articolo 2. Non si riesce a comprendere il riferimento al comma 2.

FRANCESCO SPERANZA. Lo ritiriamo, presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Tripodi 2. 9.

20 ---

Questo emendamento contiene un riferimento all'intervento che il collega Testa ha fatto un momento fa. Fra tutti i soggetti presi in considerazione vengono anche inserite le società per azioni. Rimangono escluse solo le società a responsabilità limitata.

ENRICO TESTA. Vorrei far notare ai colleghi di rifondazione comunista che in questo caso viene addirittura estesa la normativa degli appalti pubblici alle società per azioni, a prescindere dalla loro composizione e dal contributo che possono aver ricevuto.

FRANCESCO SPERANZA. Ribadisco le considerazioni che faceva il collega Tripodi. Di tale questione abbiamo già trattato durante la discussione sulle linee generali, se cioè fosse il caso di estendere le norme previste da questa legge anche ad iniziative che vedessero una partecipazione e un contributo pubblico per una certa quota.

Ebbene, credo che se noi non inserissimo la previsione di una quota determinata (possiamo poi discutere sull'entità della stessa, se deve cioè essere del 50, del 40 o del 30 per cento) tutte le iniziative si collocherebbero al di sotto del 50 per cento, libere cioè di non rispettare le norme previste in questa legge.

Quindi insistiamo per la votazione dell'emendamento Tripodi 2. 9, che fa riferimento a tutti gli enti che fruiscono di un contributo pubblico, la cui dimensione si può peraltro precisare.

PRESIDENTE. Le argomentazioni svolte valgono per l'emendamento Tripodi 2.6, nel quale è ripetuta la dizione « società per azioni ».

Passiamo all'emendamento Tripodi 2. 7.

FRANCESCO SPERANZA. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda tore fa riferimento all'inizio ai « servizi », l'emendamento Tripodi 2. 8, vorrei pre- ciò comporta che tale problema verrà

cisare che gli IACP sono già compresi nella disposizione, pertanto non è necessario che essi vengano citati nuovamente.

FRANCESCO SPERANZA. Signor presidente, ritiro l'emendamento Tripodi 2. 8, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. L'emendamento Tripodi 2. 13 prevede che si specifichi che
non sono soggetti appaltanti i comuni con
meno di 2 mila abitanti. Se l'obiettivo è
quello della concentrazione in un'unica
stazione appaltante, pregherei i presentatori di volerlo ritirare, perché di questo
problema ci interesseremo nel momento
in cui discuteremo della stazione appaltante. In quella sede si specificherà che
saranno eseguiti gli appalti dei comuni
fino ad un certo numero di abitanti.

FRANCESCO SPERANZA. Ritiriamo l'emendamento Tripodi 2. 13.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Rizzi 2. 15.

AUGUSTO RIZZI. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Rizzi.

L'emendamento 2. 3 del relatore cercava di precisare la questione dei servizi. Lo ritiro,

Passiamo all'emendamento Galli 2.32. In relazione ad esso ricordo l'emendamento 2.34 del relatore, il quale prevede che al comma 1 si sopprima la parola « manutenzione » e che dopo la parola « ristrutturazione » si aggiungano le seguenti: « nonché le attività di manutenzione non classificabili tra i servizi ai sensi della normativa comunitaria in materia svolte dai soggetti di cui al presente articolo ».

Vorrei osservare all'onorevole Galli che, poiché l'emendamento 2.34 del relatore fa riferimento all'inizio ai « servizi », ciò comporta che tale problema verrà puntualizzato anche in relazione al regolamento che recepirà i servizi delle direttive europee.

Pertanto ritengo che l'emendamento 2.34 del relatore assorba l'emendamento Galli 2.32.

Passiamo agli emendamenti Scarfagna 2.24 e 2.25. Poiché l'onorevole Scarfagna non è presente, li esamineremo in fase di votazione.

Passiamo all'emendamento Galli 2.33.

GIANCARLO GALLI. Signor presidente, questo emendamento tende a precisare una fattispecie che è stata oggetto di discussione nel corso delle audizioni ed in sede referente, ma che non ha trovato nel testo un adeguato riscontro.

L'emendamento fa dunque esplicito riferimento ai concessionari autostradali, i quali non sono concessionari di un pubblico servizio, poiché non erogano trasporto, energia o acqua, e non sono nemmeno concessionari di lavori pubblici, sono invece concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio. Questa precisazione assoggetta, dunque, i concessionari autostradali al rispetto della normativa contenuta nella legge, tenendo conto che, proprio per questo, ci si deve riferire sia alla normativa comunitaria in vigore, sia a quella in itinere.

Pertanto, signor presidente, accetto volentieri l'emendamento 2.34 del relatore ma ad una condizione, che mi sembra fondamentale. Laddove esso recita « non classificabili tra i servizi ai sensi della normativa comunitaria in materia », deve intendersi « ai sensi delle normative comunitarie in materia », in primo luogo perché sono più di una e, soprattutto, perché si deve tener conto della normativa in itinere, in ordine alla quale vi è una posizione comune degli Stati membri.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Galli, ritengo di poter accettare la sua indicazione.

Passiamo all'emendamento Testa 2.21. I damento chiarissimo.

ENRICO TESTA. Chiedo se il relatore lo accetti.

PRESIDENTE. Sì, onorevole Testa, il relatore accetta il suo emendamento 2.21.

Passiamo all'emendamento Scarfagna 2.26. Poiché l'onorevole Scarfagna non è presente, lo esamineremo in fase di votazione.

Passiamo all'emendamento Tripodi 2.11.

FRANCESCO SPERANZA. Esso si muove, evidentemente, nella direzione che ho indicato prima.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Rizzi 2.16, sul quale il relatore si esprime favorevolmente.

AUGUSTO RIZZI. Signor presidente, lo mantengo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Testa 2.22. Vorrei pregare i presentatori di riferirsi all'emendamento Scarfagna 2.26, il quale prevede che, al comma 4, dopo la parola « istituiti » si aggiungano le seguenti: « dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province, dagli enti locali o da altri enti pubblici ». Potrebbe sembrare una ripetizione, ma si tratta di una puntualizzazione che evita qualsiasi difficoltà interpretativa successiva.

ENRICO TESTA. Presidente, siccome sono contrario all'emendamento del collega Scarfagna e vorrei rifarmi ad una formulazione contenuta nel testo precedente, mantengo l'emendamento 2.22.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Turroni 2.18 sul quale esprimo parere contrario. Non so se l'onorevole Turroni voglia fornire dei chiarimenti al riguardo.

SAURO TURRONI. Mi pare un emendamento chiarissimo.

xi legislatura — ottava commissione — seduta del 6 aprile 1993

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Tripodi 2.10 che propone di sostituire, al comma 4, le parole: « per più della » con: « in misura non inferiore ». A tale riguardo, vorrei far presente che una quota pari al 50 per cento significa già avere il controllo totale di una società. Quindi mi risulta difficile accettare tale emendamento.

FRANCESCO SPERANZA. Noi lo manteniamo, signor presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento Modigliani 2.27 potrebbe essere assorbito se venissero accolti gli emendamenti di cui si è parlato in precedenza. Passiamo all'emendamento Biasci 2.30.

MARIO BIASCI. Signor presidente, ritiro la seconda parte del mio emendamento 2.30 avendomi convinto la tesi dell'onorevole Testa. Manterrei però la parte con la quale si tende a sostituire al comma 5 le parole: « ogni soggetto pubblico » con: « qualsiasi soggetto pubblico », perché mi sembra più chiara.

SAURO TURRONI. Signor presidente, faccio mia la seconda parte dell'emendamento Biasci 2.30 perché ritengo che in presenza di contributi da parte dello Stato si debba svolgere la gara d'appalto.

PRESIDENTE. Il successivo emendamento Rizzi 2.17 è addirittura più restrittivo, onorevole Turroni.

ENRICO TESTA. Pregherei il collega Rizzi di illustrare il suo emendamento 2.17, che forse può risolvere alcuni problemi posti dai vari emendamenti.

AUGUSTO RIZZI. Innanzitutto propongo l'abolizione al comma 5 del termine « contributo », in quanto la normativa comunitaria parla di « sovvenzione », inglobando in tale termine contributi di vario genere. Dopo l'espressione « sovvenzione » è necessario aggiungere la dizione: « in conto capitale e in conto interessi ». Infine, propongo di sostituire

alle parole: « al cinquanta per cento » le parole: « trenta per cento » e alle parole: « a lire 300 milioni » le parole: « a 200 mila ECU ».

Presenterò una serie di emendamenti per sostituire il riferimento alle lire italiane con quello all'ECU, allo scopo di effettuare un adeguamento in parte automatico all'inflazione, altrimenti prevederemmo valori che dopo tre anni risulteranno superati. Comunque, non credo di aver convinto Turroni.

ENRICO TESTA. Presidente, mi permetto di intervenire nuovamente su questo punto per sostenere l'emendamento Rizzi 2.17, che amplia il campo di intervento di questa legge agli interventi finanziati dallo Stato anche solo per il 30 per cento e non per il 50 per cento, come noi avevamo previsto.

Chiedo al collega Turroni di prestare attenzione a questo punto perché capisco l'esigenza di cui si fa portatore. Non si può pretendere di sottoporre a normativa sugli appalti pubblici qualsiasi lavoro abbia ricevuto un qualsiasi contributo pubblico: ciò mi sembra onestamente illogico ed impossibile.

PRESIDENTE. Accetto l'emendamento Martinat 2.2, trattandosi di un riferimento che non lascia spazio ad interpretazioni difformi.

L'emendamento Tripodi 2.12 vuole abrogare al comma 5 le parole: « in misura superiore al cinquanta per cento, sempre che l'importo dei lavori sia superiore a lire 300 milioni ».

Con l'emendamento Turroni 2.19 si vogliono sopprimere le parole: « in misura superiore al cinquanta per cento dell'importo » e con l'emendamento Formenti 2.1 si vogliono cancellare le parole: « in misura superiore al cinquanta per cento dell'importo ».

FRANCESCO FORMENTI. Subordiniamo l'eventuale ritiro dell'emendamento 2.1 all'approvazione dell'emendamento 2.17 presentato dal collega Rizzi.

PRESIDENTE. L'onorevole De Paoli ha presentato l'emendamento 2.29, con il quale tende a elevare la cifra di 300 milioni prevista al comma 5 a un miliardo, e l'emendamento 2.28, con cui si eleva tale cifra a 600 milioni. Lasciamo parlare il collega De Paoli, dal momento che questi emendamenti subiranno gli effetti della votazione che avrà luogo « a monte » e che determinerà l'ammontare della cifra in questione.

PAOLO DE PAOLI. Signor presidente, ho proposto di elevare la cifra di 300 milioni per realismo. Il comma 5 dell'articolo 2 recita infatti: « Le norme della presente legge si applicano in ogni caso ai lavori per i quali è erogato dallo Stato, dalle regioni o da ogni soggetto pubblico un contributo o una sovvenzione diretti e specifici in misura superiore al cinquanta per cento dell'importo, sempre che l'importo dei lavori sia superiore a lire 300 milioni ». Poi sono stati presentati vari emendamenti tendenti a eliminare la dizione: « superiore », o le parole: « cinquanta per cento ».

La cifra di 300 milioni per un appalto è oggi sostanzialmente insignificante, trattandosi di un contributo di 100 milioni da parte dello Stato su un'opera di 300 milioni. Già si prevedono normalmente, infatti, per i beni culturali e per i musei, contributi pari al 25-30 per cento della spesa prevista o contributi delle regioni, sempre per i beni culturali, pari al 50 per cento dell'esborso; disposizioni analoghe esistono per gli asili nido, a condizione che il comune reperisca il restante 50 per cento della cifra.

Potrei essere d'accordo con Rizzi, il quale ritiene che la somma di 300 milioni non andrebbe esplicitata in lire, bensì in ECU, per renderla più conforme alla normativa europea; e 500 mila ECU sono pari a circa 900 milioni di lire. Ebbene, io mi attesterei su una soglia del genere, perché mi sembra penalizzante doversi rifare a tutta la normativa prevista da tale legge per tutti i casi in cui lo Stato dà un contributo pari a 100 o a 50 milioni.

AUGUSTO RIZZI. Torno alla versione originaria del mio emendamento 2:14, recependo le indicazioni del ministro, sempre eliminando le parole: « nonché gli interventi sul territorio ».

PRESIDENTE. L'emendamento Enrico Testa 2.20 è stato ritirato. Sono favorevole all'emendamento Tripodi 2.4 e raccomando l'approvazione dell'emendamento 2.34 del relatore, che assorbe l'emendamento Scarfagna 2.23. L'emendamento Tripodi 2.5 è stato ritirato.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Tripodi 2.9, altrimenti il parere è contrario e sono contrario all'emendamento Tripodi 2.6. Gli emendamenti Tripodi 2.7 e 2.8 sono stati ritirati, ed invito l'onorevole Tripodi a fare altrettanto per quanto riguarda il suo emendamento 2.13 per trasferirlo ad un altro articolo.

FRANCESCO SPERANZA. Lo ritiriamo, signor presidente.

PRESIDENTE. Gli emendamenti Rizzi 2.15 e 2.3 del relatore sono stati ritirati. Esprimo parere favorevole sugli identici emendamenti Galli 2.32 e Scarfagna 2.24, Galli 2.33 e Enrico Testa 2.21. Faccio mio l'emendamento Scarfagna 2.26; sono contrario all'emendamento Scarfagna 2.25.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Tripodi 2.11. altrimenti il parere è contrario, sono invece favorevole all'emendamento Rizzi 2.16. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Enrico Testa 2.22, Turroni 2.18 e Tripodi 2.10, mentre invito i presentatori a ritirare l'emendamento Modigliani 2.27.

ENRICO MODIGLIANI. Prima si è detto che questo emendamento era stato assorbito da un altro, ma non ho capito da quale.

PRESIDENTE. Ritengo che la precisazione relativa agli istituti contenuta nell'emendamento Scarfagna 2.26 potrebbe rendere superflua l'ulteriore precisazione di cui tratta l'emendamento. ENRICO MODIGLIANI. Non riesco a trovare il riferimento; mi pare che questa specificazione definitoria non abbia una rilevanza politica eccezionale, però rappresenta un chiarimento.

PRESIDENTE. Sono contrario all'emendamento Tripodi 2.12 e favorevole alla prima parte dell'emendamento Biasci 2.30. Invito i presentatori a ritirare gli identici emendamenti Turroni 2.19 e Formenti 2.1 in considerazione del parere favorevole espresso sull'emendamento Rizzi 2.17.

AUGUSTO RIZZI. Propongo di ripristinare nel testo del mio emendamento 2.17 la cifra di 300 mila ECU precedentemente corretta.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole De Paoli a ritirare gli emendamenti 2.29 e 2.28, sempre per lo stesso motivo.

PAOLO DE PAOLI. Li ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento Martinat 2.2.

Passiamo adesso al parere del Governo.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento Rizzi 2.14 perché si è data una definizione dei lavori pubblici che vale per l'intera legge.

AUGUSTO RIZZI. Accetto l'invito del Governo a riformulare il mio emendamento, in considerazione dell'avvenuta approvazione di un precedente emendamento che già parlava di « opere e lavori pubblici ».

PRESIDENTE. L'emendamento s'intende pertanto così riformulato: « Sono lavori pubblici tutte le attività di costruzione, realizzazione, demolizione, manu-

tenzione, recupero, restauro e ristrutturazione svolte dai soggetti di cui al presente articolo ».

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Sono favorevole all'emendamento Tripodi 2.4.

PRESIDENTE. Essendo stato espresso parere favorevole sull'emendamento Rizzi 2.14, che comprende tutte le attività, invito i presentatori a ritirare l'emendamento Tripodi 2.4

FRANCESCO SPERANZA. Ritiro l'emendamento Tripodi 2.4 di cui sono cofirmatario.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Sono favorevole all'emendamento del relatore 2.34. Per quanto riguarda l'emendamento Scarfagna 2.23...

FRANCESCO FORMENTI. Il riferimento alla manutenzione è già contenuto nell'emendamento Rizzi 2.14.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Infatti. Esprimo dunque parere contrario sull'emendamento Scarfagna 2.23. Esprimo parere ugualmente contrario sugli emendamenti Tripodi 2.9, perché comprende le società per azioni e non ritengo giusto tale riferimento, e 2.6. Sono contrario altresì all'emendamento Galli 2.32 ed agli emendamenti Scarfagna 2.24 e 2.25.

Ritengo che l'emendamento Galli 2.33 sia pleonastico, perché fa riferimento a concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio; esprimo, in ogni caso, parere favorevole. L'emendamento Testa 2.21 affronta una questione formalistica. A mio avviso, era più chiaro il testo precedente.

ENRICO TESTA. In tutta la legge è utilizzata l'altra formula.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. D'accordo, allora. Sono contrario all'emendamento Scarfagna

2.26, perché parlando di società istituite dallo Stato, dalle regioni o dalle province autonome, si potrebbe pensare che il riferimento riguardi solo le società direttamente costituite da tali enti. Ciò potrebbe creare dubbi interpretativi; solo le società istituite dagli enti citati sarebbero prese in considerazione, mentre noi intendiamo parlare di tutte le società che abbiano interesse pubblico.

Sono contrario all'emendamento Tripodi 2.11, perché la soppressione della
parola « non » renderebbe il testo incomprensibile. L'emendamento Rizzi 2.16 si
discosta dalla norma comunitaria per la
quale ciò che conta è il finanziamento
pubblico e non la quota di partecipazione
pubblica. Sono pertanto contrario a prevedere questo limite.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Testa 2.22 perché l'aggiunta delle parole « e diretta alla produzione di beni e servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza » costituisce una limitazione della portata della norma.

L'emendamento Turroni 2.18 potrebbe contrastare con la direttiva comunitaria, nonché creare disparità di trattamenti con imprese di altri paesi della CEE. Esiste in proposito una precisa direttiva comunitaria ed invito pertanto l'onorevole Turroni a ritirare l'emendamento; altrimenti, il parere è contrario. L'emendamento Tripodi 2.10 configura la situazione del cosiddetto bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Sono contrario a tale emendamento perché anch'esso si discosta da precise norme comunitarie esistenti in proposito; non sarebbe opportuno inserire espressioni differenti che creerebbero disparità in sede CEE.

Sono contrario all'emendamento Modigliani 2.27 perché si discosta anch'esso dalle norme comunitarie, ed all'emendamento Tripodi 2.12 per le motivazioni già specificate dall'onorevole Testa. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Biasci 2.30.

Il Governo è inoltre contrario all'emendamento Turroni 2.19. Per quanto riguarda l'emendamento Rizzi 2.17, riterrei opportuno un momento di riflessione prima di stabilire una norma del genere. Sono favorevole all'inserimento nel testo delle parole « in conto capitale e in conto interessi » – tale previsione è giusta, anche se oggi si parla di sovvenzioni, il che certamente comprende tutte le ipotesi: in ogni caso, potrebbe rappresentare una specificazione corretta – e contrario alla riduzione del contributo dal 50 al 30 per cento. In questo caso, si ricomprenderebbe sicuramente lo stabilimento FIAT di Melfi.

UGO MARTINAT. Sarebbe proprio giusto! Abbiamo chiesto una Commissione d'inchiesta!

PRESIDENTE. Colleghi, consentite al ministro di completare l'espressione del parere.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Vorrei sottolineare che in questo caso andremo ad interferire sull'attività imprenditoriale di società per azioni. Sinceramente, da questo punto di vista, non riterrei corretto estendere tale previsione nel caso in cui la sovvenzione arrivi al 30 per cento; ribadisco che in questo caso si dovrebbero controllare anche tutte le attività di società per azioni che ricevono contributi. Ho fatto poc'anzi riferimento alla FIAT, ma avrei potuto parlare di qualunque altra impresa del Mezzogiorno che sarebbe sottoposta a queste regole. Non credo che sia un corretto modo di procedere, perché se poi vorremo estendere tali norme a tutti, erga omnes, ci troveremo in una situazione conseguente.

Per quanto riguarda l'emendamento Rizzi 2.17, il Governo esprime pertanto parere favorevole sulla prima parte che riguarda le parole « in conto capitale e in conto interessi », e contrario circa la riduzione dal 50 al 30 per cento della quota di sovvenzione.

PRESIDENTE. E per quanto riguarda la parte dell'emendamento relativa ai 300 mila ECU?

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Prevediamo una norma che avrà valore anche per il futuro e per altre materie; sarei quindi, più favorevole alla previsione di 200 mila ECU.

PRESIDENTE. Vorrei sottolineare che 300 mila ECU è comunque la cifra di riferimento in materia di servizi utilizzata dalla Comunità europea.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Quando parlammo di lavori a trattativa privata o dei cottimi, stabilimmo un valore di 300 milioni; se in questo caso formuliamo una proposta diversa, essa varrà anche in seguito con riferimento ad altre materie.

Ribadisco che preferirei una previsione di 200 mila ECU. Quanto al resto, mi rimetto alla Commissione.

Sono favorevole all'emendamento Martinat 2.2, il quale prevede dopo la parola « importo » l'aggiunta della parola « complessivo ».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Rizzi 2.14.

Tale emendamento deve intendersi così formulato: « Sono lavori pubblici tutte le attività di costruzione, realizzazione, demolizione, manutenzione, recupero, restauro e ristrutturazione svolte dai soggetti di cui al presente articolo ». Risultano pertanto eliminate le parole « nonché di interventi sul territorio » e le altre « opere e ».

ELIO VITO. Presidente, propongo di ripristinare le parole « nonché di interventi sul territorio ».

PRESIDENTE.

Pongo in votazione il subemendamento, che è del seguente tenore:

All'emendamento 2.14, dopo la parola ristrutturazione aggiungere le seguenti nonché interventi sul territorio.

0.2.14.1.

Elio Vito.

(È respinto).

SAURO TURRONI. Avevo chiesto di parlare sulla questione ora dibattuta che considero importante, perché non ci sono opere e interventi sul territorio che non siano adibiti alle demolizioni, manutenzioni, recupero, restauro e ristrutturazione: vi sono anche opere di trasformazione del territorio come, ad esempio, il consolidamento del terreno a seguito di frane, ovverosia, sempre e comunque, opere pubbliche che il riferimento agli interventi sul territorio ci avrebbe consentito di inserire nella legge. Ringrazio chi ha votato « no », perché l'espressione di un'opinione serve se vogliamo lavorare su una legge per poterla migliorare; se ci vogliamo invece limitare semplicemente ad alzare o ad abbassare la mano, la discussione è inutile!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rizzi 2.14 nel testo riformulato dal presentatore, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Ricordo che gli emendamenti Testa 2.20 e 2.4 del relatore sono stati ritirati. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.34 del relatore.

SAURO TURRONI. Probabilmente, in questo caso ci troviamo di fronte ad un equivoco. Sono andato a leggermi la normativa comunitaria in materia, la quale parla di « servizi di manutenzione », mentre noi parliamo di opere. La questione è sostanzialmente diversa.

Se vi è un'attività periodica relativa a lavori di manutenzione o alle riparazioni degli impianti elettrici, si tratta di un'attività di servizio che si occupa di manutenzione; noi, invece, quando parliamo di opere di manutenzione, facciamo riferimento ad una cosa ben diversa: per esempio al rifacimento del manto di un'autostrada o dei giunti di dilatazione. Quando parliamo di opere di manutenzione intendiamo inoltre, secondo quanto previsto dalla legge n. 431, il rifacimento completo di tutte le strutture verticali ed orizzontali di un edificio pubblico. Questa è manutenzione! Ritengo che si tratti di

un'opera che, in quanto tale, debba essere inclusa tra quelle per cui sono previsti i pubblici appalti.

Questo emendamento è formulato male. Sarebbe a mio avviso più opportuno mantenere il testo originario perché un conto sono le opere di manutenzione ed un altro i servizi che - come sostiene giustamente il collega Galli - sono regolamentati da altre normative e non riguardano la legge in esame.

Per tali ragioni, sono contrario alla formulazione di questo emendamento perché è sbagliata nella sostanza, anche se non nei principi. Ribadisco infatti che noi stiamo parlando delle opere, quelle di cui ho testé fatto alcuni esempi.

ELIO VITO. Presidente, annuncio il voto contrario su questo emendamento. Vorrei anche chiederle, però, se non ritenga questa proposta di modifica preclusa dall'approvazione dell'emendamento Rizzi 2.14, che già comprende l'attività di « manutenzione ». A questo punto, o il suo emendamento viene considerato soppressivo dell'espressione « nonché di interventi sul territorio ... », diventando - come il mio - un subemendamento all'emendamento Rizzi 2.14, oppure non credo che possiamo con un diverso emendamento - per quanto presentato dal relatore - escludere dall'applicazione della legge le opere di manutenzione: infatti l'emendamento Rizzi 2.14, che è stato approvato, classifica tra i lavori pubblici soggetti a questa legge anche le opere di manutenzione.

Infine, vorrei esprimere una considerazione di carattere generale su questo primo « assaggio » di esame della legge e di votazione sugli emendamenti. Mi pare che la precedente votazione e questo emendamento ci dicano che stiamo rischiando di percorrere un cammino destinato addirittura a peggiorare il testo unificato predisposto dalla Commissione. Piuttosto che accontentarci di piccole modifiche lessicali o grammaticali - come mi sembra alcuni gruppi stiano facendo con soddisfazione -, credo che dovremmo tentare di andare al nodo delle questioni. I dichiarare il nostro voto favorevole sul-

Sicuramente abbiamo già escluso gli interventi sul territorio dagli ambiti di operatività della legge: ora escludere, sia pure con l'artifizio rilevato dal collega Turroni, anche le opere di manutenzione rappresenterebbe sicuramente un ulteriore passo verso il peggioramento del

ENRICO TESTA. Vorrei dire al collega Vito, che si lancia in spericolate considerazioni sui lavori della Commissione, che - sebbene io capisca il senso delle parole di Turroni – gli interventi sul territorio non erano previsti prima e non lo sono nemmeno adesso. D'altra parte a mio parere si tratta di una formula troppo generica per possedere uno spessore giuridico.

Quanto al resto, sui primi quattro articoli il gruppo del collega Vito, ha presentato un emendamento, il cui contenuto non sono riuscito a cogliere. A questo punto non capisco che cosa voglia dire « andare al nudo delle questioni »: non stiamo facendo una tribuna elettorale, ma votando emendamenti. Dal momento che noi troviamo convincenti le argomentazioni a proposito delle attività di manutenzione, noi voteremo contro l'emendamento 2.34 del relatore. Mi pare che sia questo il modo in cui si fanno le leggi in Parlamento!

ELIO VITO. Potresti votare contro senza fare polemiche!

ENRICO MODIGLIANI. Per chiarezza vorrei associarmi a quanto detto poc'anzi dal collega Testa. Respingendo l'emendamento precedente non intendevamo assolutamente escludere che gli interventi sul territorio rientrino nel concetto di lavori pubblici: se così fosse stato, avrei votato in senso opposto. Semplicemente: la definizione era già onnicomprensiva e da ritenersi sufficiente, anche senza una specificazione che sarebbe viceversa risultata troppo generica.

GIANCARLO GALLI. Presidente, nel

l'emendamento del relatore, che assorbe una proposta di modifica sottoscritta da me e dal collega Lusetti, vorrei richiamare i colleghi al riferimento delle direttive comunitarie. Evidentemente non possiamo proseguire accumulando confusioni ed ambiguità: abbiamo bisogno di chiarezza. Ebbene, sottolineare che questa legge non ha niente a che fare con i servizi di manutenzione classificati ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie è un elemento di chiarezza, non di confusione. Si tratta di una previsione essenziale, se non si vuole trasformare una legge sui lavori pubblici e sui servizi per l'amministrazione - che sono connessi ai lavori pubblici (progettazione e relative attività di supporto) - in una normativa sul gas, sull'acqua e così via.

Insomma, chi vuole introdurre confusione ed ambiguità è chi non accetta il riferimento alla normativa comunitaria come elemento dirimente del concetto di manutenzione, al fine di distinguere i casi in cui la manutenzione è riferita o non riferita al lavori pubblici.

Sugli argomenti qui sviluppati vorrei anche aggiungere che tutte le opere vengono realizzate sulla terra, non in cielo: far riferimento agli interventi sul territorio mi sembra quindi del tutto pleonastico, perché tutte le opere avvengono sul territorio.

ENRICO TESTA. No. Ci può essere anche l'appalto per la realizzazione di una stazione orbitale.

GIROLAMO TRIPODI. Annuncio che noi voteremo contro questo emendamento, poiché a nostro avviso le motivazioni esposte dal collega Turroni dovrebbero essere accolte. Del resto emendamenti come quello in esame non possono certo essere giustificati dalle considerazioni svolte poc'anzi dal collega Galli. Le direttive comunitarie, infatti, vengono applicate indipendentemente dal loro richiamo nella legge: seguono un'altra strada. Non è possibile riportare in ogni articolo un'espressione come « fermi restando il recepimento e l'applicazione delle direttive comunitarie ».

In sostanza, non vediamo alcuna ragione per giustificare l'approvazione di questo emendamento: né dal punto di vista delle motivazioni di ordine generale né da quello delle preoccupazioni manifestate dal collega Galli. Ecco perché voteremo contro.

AUGUSTO RIZZI. Non so se tecnicamente sia possibile, ma vorrei avanzare una proposta: fermo restando il primo comma, si potrebbe aggiungere — in termini positivi — la seguente espressione: « Le attività di manutenzione classificabili tra i servizi ai sensi della normativa comunitaria sono assoggettate ad altra regolamentazione ... ».

PRESIDENTE. Apprezzo l'iniziativa del collega Rizzi, ma come ha rilevato il collega Vito la soppressione del termine « manutenzione » deve ritenersi preclusa dall'approvazione dell'emendamento Rizzi 2.14. A questo punto il mio emendamento 2.34 deve intendersi semplicemente come aggiuntivo delle parole « le attività di manutenzione non classificabili tra i servizi ai sensi della normativa comunitaria in materia » dopo la parola « ristrutturazione ».

GIANCARLO GALLI. Allora, presidente, non ritiro il mio emendamento 2.31, che è aggiuntivo. Con esso proponiamo, infatti, di aggiungere alla fine del comma 1 dell'articolo 2 l'espressione: « vi sono ricomprese, altresì, le attività di manutenzione non classificabili fra i servizi secondo le normative comunitarie in materia ».

ANTONIO BARGONE. Mi scusi presidente, ma se il riferimento alla normativa comunitaria è sbagliato, come diceva Turroni, nel senso che la disciplina comunitaria fa riferimento ai « servizi » di manutenzione, questo richiamo non dovrebbe nemmeno trovare ospitalità nella nostra discussione. Questo a prescindere dal fatto se siamo d'accordo o no sull'emendamento.

PRESIDENTE. No, perché il termine « manutenzione », formulato genericamente, deve essere inteso in senso estensivo. Mi riferisco per lo meno alle manutenzioni classificate fra i servizi.

ANTONIO BARGONE. Ma io parlavo proprio di questo!

GIANCARLO GALLI. Certo, la normativa comunitaria!

ANTONIO BARGONE. Ho capito: ma è proprio questo che sto dicendo.

PRESIDENTE. Appunto: bisogna distinguere.

ELIO VITO. Servizi, non attività di servizio.

PRESIDENTE. Appunto. All'articolo 1 abbiamo incluso anche i servizi pubblici, che pertanto rientrano nell'ambito di questa legge.

SAURO TURRONI. Scusate, ma il primo comma dell'articolo 1 parla semplicemente dei principi a cui si informa l'attività della pubblica amministrazione: non stabilisce di cosa si occupi la presente legge. Il primo comma dice « l'amministrazione deve voler bene alla mamma » ...

GIANCARLO GALLI. Ma scherziamo!

SAURO TURRONI. Sì: è così, Galli! Nel primo comma, così come è stato approvato, non è scritto che i servizi sono sottoposti alle norme della presente legge. Non c'è scritto: è inutile volerlo dire!

ELIO VITO. Presidente, l'emendamento che abbiamo approvato parla con chiarezza: « Sono lavori pubblici le attività di costruzione, realizzazione, manutenzione ... ». Quindi, se abbiamo già detto « attività di manutenzione », la legge non può includere i servizi di manutenzione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento 2.34 così come riformulato a seguito dell'approvazione dell'emendamento Rizzi 2.14: Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole Le attività di manutenzione sono comunque quelle non classificabili tra i servizi ai sensi delle normative comunitarie in materia.

SAURO TURRONI. Chi l'ha riformulato?

PRESIDENTE. Il relatore, poi sarete liberi di approvarlo o meno.

SAURO TURRONI. È un altro emendamento!

PRESIDENTE. No, è lo stesso. Poiché la parola manutenzione poteva assumere un doppio significato, avrebbe dovuto essere cancellata; per errore il relatore non ha presentato un subemendamento all'emendamento Rizzi che manteneva la parola manutenzione e che è stato approvato in questa formulazione. Pertanto si tratta di una precisazione volta ad escludere dal discorso della manutenzione le opere dei servizi ai sensi delle normative comunitarie.

SAURO TURRONI. Votiamo allora il testo dell'emendamento Galli, che è migliore.

PRESIDENTE. Se la Commissione è propensa a votare il testo Galli perché è più puntuale, non ho problemi a ritirare il mio emendamento.

AUGUSTO RIZZI. Con l'emendamento Galli 2.31 si sopprime la parola « manutenzione »; bisogna dunque girarlo in positivo dicendo che non sono soggette le attività di manutenzione classificabili fra i servizi secondo le normative comunitarie in materia.

PRESIDENTE. Tutto sommato, questo è l'emendamento proposto dal relatore.

Anche l'emendamento Galli fa riferimento alla parola manutenzione, ma questa non può essere più soppressa perché

contenuta in un emendamento già votato; la seconda parte è precisata nello stesso

modo che ho sottoposto alla vostra attenzione: le attività di manutenzione sono comunque quelle non classificabili fra i servizi ai sensi della normativa comunitaria in materia.

GIANCARLO GALLI. L'emendamento 2.31 ha lo scopo di chiarire esattamente che le attività di manutenzione classificabili fra i servizi ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie in materia non rientrano nell'ambito di applicazione di questa legge. Sono quindi dell'avviso che esso sia perfettamente coerente con quanto già votato.

AUGUSTO RIZZI. Si deve allora dire che non sono oggetto della presente legge le attività di manutenzione.

PRESIDENTE. Ritiro l'emendamento 2.34. Avverto inoltre che l'emendamento Scarfagna 2.23 è precluso. L'emendamento Galli 2.31 è stato così riformulato: Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole Sono escluse le attività di manutenzione classificabili fra i servizi secondo le normative comunitarie in materia.

ANTONIO BARGONE. Scusi, signor presidente, che significa? Non classificabili fra i servizi secondo le normative comunitarie in materia si riferisce al fatto che non sono classificabili o che sono disciplinate?

PRESIDENTE. Che sono disciplinate da altra normativa.

ANTONIO BARGONE. Ma non è scritto così!

GIANCARLO GALLI. Bisogna considerare l'allegato 1A della direttiva comunitaria 92/150 ...

ANTONIO BARGONE. La formulazione non mi sembra chiara.

SAURO TURRONI. È sostanzialmente diverso da ciò che avevamo discusso. Vengono escluse attività, non si tratta di precisazioni. Se dicessimo che « i servizi sono esclusi » allora sarebbe un altro discorso. Qui, invece, noi stiamo definendo che cosa sia l'opera pubblica. Ebbene, nel concetto di opera pubblica rientrano anche le attività di manutenzione di cui abbiamo parlato. Si tratta, dunque, di una modifica rispetto ad una materia che abbiamo già approvato, almeno per il modo in cui viene formulata la questione.

L'emendamento Galli 2.31, che recitava: « Vi sono ricomprese, altresì, le attività di manutenzione non classificabili fra i servizi secondo le normative comunitarie in materia», era chiaro e mi trovava favorevole. La riformulazione che è stata proposta, invece, introduce un meccanismo di esclusione non opportuno.

PRESIDENTE. Colleghi, siamo in sede redigente, cerchiamo di procedere con un maggior ordine.

ENRICO TESTA. Signor presidente, parlando sull'ordine dei lavori, faccio presente che i colleghi, dopo sei mesi di lavoro, hanno avuto tutto il tempo per formarsi un'opinione e presentare gli emendamenti. Posso comprendere un minimo di discussione sugli emendamenti, ma non oltre un certo limite. Ognuno voti secondo il suo convincimento, poi il Senato affronterà gli eventuali problemi. Intendo dire che la procedura deve seguire un determinato iter, non si può procedere con una contrattazione continua su ogni parola, altrimenti non ne usciremo mai.

PRESIDENTE. Raccolgo il suo invito, onorevole Testa.

ELIO VITO. Signor presidente, chiedo se sia possibile che un componente della Commissione, che non è il relatore né il presidente, a nome della Commissione. riformuli al momento della votazione un emendamento in un testo che risulta

completamente difforme rispetto a quello presentato nei termini ai quali tutti ci siamo assoggettati.

PRESIDENTE. Collega Vito, se lei avanza una questione formale, faccio mio l'emendamento.

ELIO VITO. Si tratta di un nuovo emendamento, presidente!

PRESIDENTE. Le ripeto, onorevole Vito, che se lei avanza una richiesta di carattere formale, il relatore fa proprio l'emendamento, superando in tal modo ogni questione. Poiché si tratta di un emendamento che per un errore tecnico non si è potuto porre in votazione come subemendamento, ho consentito tale riformulazione.

ELIO VITO. Signor presidente, avanzo una questione formale.

PRESIDENTE. Sta bene.

Faccio mio l'emendamento Galli 2.31 nella nuova formulazione.

Pongo in votazione l'emendamento Galli 2.31 nel testo di cui ho dato lettura, fatto proprio dal relatore.

(Dopo prova e controprova, è respinto).

Ricordo che l'emendamento Tripodi 2.5 è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento Tripodi 2.9.

SAURO TURRONI. Signor presidente, in questo emendamento c'è l'espressione « società per azioni » che - credo nell'intenzione dei colleghi presentatori dell'emendamento faccia riferimento ad una norma introdotta nel nostro ordinamento con la legge n. 142 del 1990, modificata da una legge di accompagnamento della legge finanziaria di quest'anno. Mi riferisco alle società per azioni che vengono costituite da parte di enti pubblici.

Se con la legge n. 142 tali società per azioni potevano essere solo a maggioranza di capitale pubblico, in una fase I devono essere sottoposti a quegli obblighi.

successiva è stata prevista anche una maggioranza di capitale privato.

Vorrei pregarla, signor presidente, di voler tenere conto di questo aspetto ed eventualmente presentare un emendamento; infatti, così com'è, il testo si riferisce all'universo delle società per azioni. La inviterei, dunque - così come mi sembra abbia intenzione di fare -, a cogliere l'indicazione dei colleghi firmatari dell'emendamento Tripodi 2.9 presentando un emendamento in qualità di relatore volto a ricomprendere fra i soggetti che debbono attenersi a tale legge anche le società per azioni costituite da enti pubblici ai sensi della legge n. 142, come modificata dalla legge di accompagnamento della legge finanziaria.

PRESIDENTE. Comprendo le sue osservazioni, ma non corrispondono al testo.

GIROLAMO TRIPODI. Insistiamo per la votazione del nostro emendamento 2.9. Infatti ritengo che esso abbia un'importanza enorme, riguardando tutti coloro che possono ricevere contributi da parte dello Stato e pertanto debbono essere sottoposti a determinati obblighi; altrimenti potrebbero procedere ad appalti senza tener conto di questa legge.

Già nel passato abbiamo avuto molti casi di questo genere: per esempio le ferrovie dello Stato, che oggi sono state trasformate in società per azioni, oppure l'ENEL. Ebbene, tali società come debbono procedere agli appalti? E non mi riferisco solo ad esse; per esempio il ministro ha accennato a certi interventi nel Mezzogiorno che hanno ricevuto, ricevono, riceveranno incentivi per la promozione di attività nel sud. In questi casi si potrà appaltare con trattativa privata. Bisogna evitare che si producano quegli eventi perversi che abbiamo in passato registrato.

Pertanto, riteniamo che sul punto debba farsi chiarezza: anche i soggetti che ricevono contributi in questo modo Del resto, l'esigenza nasce dalla trasformazione di alcuni enti pubblici in società per azioni.

Mi sembra che il problema non possa che essere tenuto in considerazione; se diciamo che le ferrovie dello Stato e l'ENEL continuano ad appaltare a trattativa privata, dobbiamo aggiungere le dizioni « enti di diritto pubblico » e « società per azioni »; queste ultime devono attenersi alle leggi soltanto se utilizzano fondi dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche.

Il nostro intendimento è inserire nella legge un elemento di garanzia nei confronti di coloro che possono spendere fondi dello Stato, e l'ENEL ha un piano di investimenti – almeno così ci ha riferito il presidente quando è venuto in Commissione per un'audizione – per 80 mila miliardi.

Sulla base di queste considerazioni, invito i colleghi ad accogliere il nostro emendamento che rappresenta – ripeto – un elemento di garanzia che credo tutti dobbiamo riconoscere.

PRESIDENTE. Onorevole Tripodi, tutte le norme alle quali ha fatto riferimento sono già comprese nel testo in esame; così come redatto l'emendamento intende assoggettare a questa legge tutte le società per azioni, senza alcuna eccezione. Infatti, tutti gli altri casi sono già compresi nella legge; restano fuori solo le società a responsabilità limitata. Il relatore ha comunque espresso il suo parere negativo.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Vorrei dire all'onorevole Tripodi che ciò che egli afferma sulle ferrovie dello Stato e su altre società concessionarie è già previsto al comma 3 dell'articolo 2; esse non sono escluse! Non facciamo confusione!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tripodi 2.9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tripodi 2.6.

(È respinto).

Ricordo altresì che gli emendamenti Tripodi 2.7, 2.8 e 2.13, Rizzi 2.15 e 2.3 del relatore sono stati ritirati.

GIANCARLO GALLI. Signor presidente, volevo chiedere alla sua cortesia di esaminare la possibilità di sospendere i nostri lavori, per consentire ai deputati della DC di partecipare alla riunione congiunta dei due gruppi parlamentari che si tiene oggi: a quest'ora dovrebbe iniziare l'intervento del segretario politico nazionale.

Pertanto, chiediamo, se possibile, di sospendere la seduta per poter partecipare almeno alla conclusione dei lavori di quella riunione.

PRESIDENTE. Onorevole Galli, vorrei comprendere la natura della sua proposta. Sono le 18,10: lei chiede una sospensione fino a che ora?

ELIO VITO. Perché sono in minoranza, presidente!

GIANCARLO GALLI. Non chiediamo la verifica del numero legale: potete votare subito il provvedimento! Se è questo l'atteggiamento, votatevelo!

PRESIDENTE. Onorevole Galli, per cortesia!

GIANCARLO GALLI. Sono commenti che possono risparmiarci! Io so stare in minoranza!

PRESIDENTE. Ripeto la mia richiesta all'onorevole Galli: vorrei sapere i termini della sospensione!

MARIA RITA LORENZETTI PA-SQUALE. L'impegno era di stare tutti qui!

ANTONIO BARGONE. Presidente, la proposta si è bocciata da sola con l'uscita di Galli dall'aula.

PRESIDENTE. Sospendo i lavori e convoco immediatamente l'Ufficio di Presidenza per assumere le determinazioni in ordine al proseguimento dei lavori della Commissione.

La seduta, sospesa alle 18,10, è ripresa alle 19,15.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

FRANCESCO FORMENTI. Non c'è il numero legale, presidente!

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la verifica del numero legale, possiamo proseguire lo stesso. La democrazia cristiana, per bocca del suo capogruppo, ha affermato che non interporrà problemi di questa natura alla prosecuzione dei lavori.

ELIO VITO. Siamo tutti d'accordo; però è evidente che, essendo in sede redigente, con la votazione la verifica è automatica.

PRESIDENTE. Solo se si vota per appello nominale, onorevole Vito; ma se nessuno chiede la votazione nominale, voteremo per alzata di mano.

Passiamo dunque agli identici emendamenti Galli 2.32 e Scarfagna 2.24, sui quali il Governo ha espresso parere contrario. Essi riguardano le manutenzioni. Vorrei comunque pregare i presentatori di ritirare i loro emendamenti.

RENZO LUSETTI. Ritiro l'emendamento Galli 2.32, di cui sono cofirmatario, presidente.

ROMANO SCARFAGNA. Ritiro il mio emendamento 2.24, presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo all'emendamento Scarfagna 2.25, sul quale il Governo ha espresso parere contrario.

Invito il presentatore a ritirarlo. È una norma onestamente più pericolosa di quella relativa alla manutenzione. Si fa riferimento infatti alle disposizioni relative al concessionario autostradale in base alle quali una quota dei lavori deve essere appaltata a terzi. Tenendo conto di un contesto del genere, in cui neanche le attività di manutenzione vengono ammesse, penso che convenga ritirare tale emendamento considerato che comunque il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario.

ROMANO SCARFAGNA. Lo ritiro, presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Galli 2.33.

GIROLAMO TRIPODI. Annuncio il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Galli 2.33, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Testa 2.21, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Scarfagna 2.26.

Come relatore ho espresso su di esso parere favorevole perché mi sembrava che apportasse una puntualizzazione necessaria ed opportuna. Il Governo ha espresso invece parere contrario. Il presentatore vuole aggiungere qualcosa?

ROMANO SCARFAGNA. Insisto per la votazione, presidente. D'altronde, come ha già detto lei, si tratta di una precisazione.

PRESIDENTE. In effetti è una puntualizzazione non di poco conto. Si tratta

infatti di aggiungere, al comma 4, dopo la parola « istituiti », le parole « dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province, dagli enti locali o da altri enti pubblici ». Con questo si dà un'indicazione precisa degli organismi in questione.

Certo, al riguardo, vi è il parere contrario del Governo e vi sono del resto pareri discordanti da parte di altri colleghi.

ANTONIO BARGONE. Volevo chiedere al presentatore che cosa si vuole escludere con questo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Scarfagna, se vuole, può precisarlo. In ogni caso, è scritto nella motivazione in calce all'emendamento contenuto nel fascicolo fotocopiato in distribuzione.

ELIO VITO. Mi sembra deprecabile che insieme agli emendamenti venga distribuita anche la motivazione.

PRESIDENTE. Onorevole Vito, la motivazione permette una lettura corretta dell'emendamento.

Onorevole Scarfagna, vuole allora spiegare il contenuto del suo emendamento?

ROMANO SCARFAGNA. Io mi rimetto a quanto scritto nella motivazione in calce all'emendamento e insisto perché l'emendamento venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Scarfagna.

ELIO VITO. Siamo contrari a questo emendamento.

GIROLAMO TRIPODI. Anche noi siamo contrari all'emendamento Scarfagna 2.26.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scarfagna 2.26, accettato dal relatore e non accettato dal Governo. (È respinto). Avverto che l'emendamento Tripodi 2.11 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento Rizzi 2.16.

AUGUSTO RIZZI. Lo ritiro, presidente.

ELIO VITO. Lo facciamo nostro, presidente.

GIROLAMO TRIPODI. Anch'io lo faccio mio, presidente.

UGO MARTINAT. Anch'io lo faccio mio, presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevoli colleghi.

Ricordo che su questo emendamento vi è il parere favorevole del relatore e il parere contrario del Governo.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Volevo ribadire ancora una volta che il parere del Governo è contrario perché questo emendamento si discosta dalla norma comunitaria. Quello che conta, come ho detto prima, non è tanto la partecipazione azionaria, quanto il finanziamento pubblico. Occorre basarsi sul finanziamento pubblico e non sulla partecipazione al capitale della società. Per questa ragione il parere del Governo è contrario.

RENZO LUSETTI. Noi siamo d'accordo con il Governo e quindi voteremo contro.

GIROLAMO TRIPODI. Noi voteremo a favore di questo emendamento perché riteniamo che chi riceve in misura superiore al 30 per cento un contributo dello Stato, una sovvenzione e così via ...

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Non si tratta di un contributo, ma di una partecipazione alla società!

PRESIDENTE. Onorevole Tripodi, come ha appena rilevato il ministro, non

si tratta di un contributo, ma di una partecipazione alla società.

GIROLAMO TRIPODI. La nostra posizione non cambia.

AUGUSTO RIZZI. Volevo confermare che si tratta di un mio errore. Ho ritirato l'emendamento proprio perché ritengo che sia errato, in quanto il comma 4 dell'articolo 2 riguarda più l'aspetto del finanziamento che non quello della partecipazione, che è trattato invece al comma successivo.

ELIO VITO. Infatti noi voteremo a favore anche in quel caso.

AUGUSTO RIZZI. Comunque in questo caso il riferimento è sbagliato, ci tenevo a precisarlo.

GIROLAMO TRIPODI. Hai dato un contributo!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rizzi 2.16, ritirato dal presentatore e fatto proprio dagli onorevoli Vito, Tripodi e Martinat, accettato dal relatore e non accettato dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Testa Enrico 2.22, non accettato dal relatore né dal Governo.

ANTONIO BARGONE. Perché non è accettato?

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Il Governo è contrario perché tale emendamento prevede una limitazione della portata della norma, che è più generale.

ANTONIO BARGONE. L'emendamento tende, invece, ad armonizzare la previsione dell'articolo. Infatti la precisazione è prevista per il comma 3, ma non per il comma 4. Francamente non ne capisco le ragioni.

Se il comma 3 si riferisce alle imprese e alle società che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni e servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, non vedo perché questa specificazione non debba essere contenuta nel comma 4, come suggerisce l'emendamento Testa Enrico 2.22.

FRANCESCO MERLONI. Ministro dei lavori pubblici. Onorevole Bargone, i commi 3 e 4 differiscono, perché il comma 3 recita: «Le norme della presente legge relative alla qualificazione e alla selezione delle imprese... », mentre il comma 4 dice che sono soggetti alle norme della legge tutti gli organismi dotati di personalità giuridica, eccetera. Quindi, il disposto del comma 4 è più vasto di quello del comma 3, perché sottopone alla legge tutti i soggetti i cui organismi di amministrazione, direzione o vigilanza sono costituiti per più della metà da componenti designati dai soggetti medesimi.

In ogni caso, non si tratta di una questione fondamentale. La sostanza non cambia di molto; tuttavia, per mantenere coerenza nel testo, il Governo ha espresso parere contrario sull'emendamento Testa Enrico 2.22.

ELIO VITO. Vorrei fare un breve chiarimento per i colleghi presentatori dell'emendamento. Mi pare che, per come è formulato, esso rischi di raggiungere un effetto contrario a quello desiderato.

Infatti, mentre il comma 3 aggiunge questa nuova categoria, l'emendamento, nella sua attuale formulazione restringe la portata del comma 4, riducendone l'applicazione in relazione alle società la cui attività sia finanziata in misura maggioritaria dallo Stato.

Per raggiungere l'effetto desiderato, bisognerebbe aggiungere al comma 4 le parole « è diretta alla produzione di beni e servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza "o" ». L'« ed » restringe la categoria delle società finanziate in misura

maggioritaria dallo Stato solo alle società per le quali ricorre la prima condizione.

GIANCARLO GALLI. Siamo al mercato!

ANTONIO BARGONE. No, non siamo al mercato, collega, abbiamo fatto così anche per altri emendamenti.

Certo, mi rendo conto di quanto ha testé detto l'onorevole Elio Vito. Penso dunque che si debba modificare in tal senso l'emendamento, se vi è la possibilità di farlo.

ELIO VITO. Presidente, credo lo si possa fare, poiché si tratta di una correzione formale!

ANTONIO BARGONE. Bisognerebbe correggere il nostro emendamento sostituendo l'« ed » finale con un « o ».

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. A me sembra che l'emendamento specifichi le attività in questione, mentre voi adesso state parlando di un altro problema. Mi pare cioè che l'emendamento non interferisca con il resto del comma.

ELIO VITO. No, signor ministro, l'emendamento, così come è formulato – lo ripeto – restringe, la portata del comma 4.

GIANCARLO GALLI. Intervengo per chiedere un chiarimento ai presentatori dell'emendamento.

È noto che la diversità tra la normativa per gli appalti dei lavori pubblici e quella per i servizi pubblici consiste nel fatto che per i primi vi è una gerarchia da seguire, mentre per gli altri vi è la possibilità di operare una scelta.

Vorrei capire se l'emendamento Testa 2.22 comporti una modifica della direttiva comunitaria n. 531 del 1990, nel senso che quella che dalla direttiva medesima è considerata una delle opzioni possibili debba intendersi una scelta rigorosa.

Chiedo dunque se l'emendamento voglia modificare la direttiva n. 531 ed il sistema che essa prevede per i servizi.

ANTONIO BARGONE. L'obiettivo è quello di estendere l'applicabilità della norma.

PRESIDENTE. Infatti, il parere contrario del relatore muove proprio dalla considerazione che, rispetto alla direttiva 531, l'emendamento cerca di ridurre la possibilità di scelta.

ELIO VITO. Credo che il relatore, accogliendo la richiesta dei presentatori, potrebbe riformulare l'emendamento in senso aggiuntivo e modificare, conseguentemente, il suo parere.

PRESIDENTE. L'obiettivo del presentatore è chiaro (per altro lo ha specificato) e il relatore non può modificarlo: l'emendamento è restrittivo rispetto alla direttiva 531, perché prevede una limitazione, laddove la direttiva consente l'opzione.

ANTONIO BARGONE. Presidente, noi ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Questa è l'unica possibilità di rispettare la direttiva n. 531.

ANTONIO BARGONE. Noi ritiriamo l'emendamento perché esso dovrebbe essere formulato diversamente, ma il relatore non è disponibile a farlo.

ELIO VITO. È sufficiente che il relatore sostituisca la parola « ed » con la parola « o »!

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Credo di poter riformulare anch'io l'emendamento, perché sono d'accordo con la modificazione da apportarvi.

PRESIDENTE. Signor ministro, la proposta è peggiorativa!

xi legislatura - ottava commissione - seduta del 6 aprile 1993

ELIO VITO. Non suggerisca, presidente!

PRESIDENTE. Signor ministro, se si sostituisce la parola « ed » con la parola « o », si aggiunge la previsione dei requisii di cui all'emendamento Testa Enrico 2.22!

RENZO LUSETTI. A me sembra che avendo l'onorevole Bargone ritirato l'emendamento Testa Enrico 2.22, di cui è cofirmatario, il problema non si ponga più.

ANTONIO BARGONE. Infatti, l'ho ritirato.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bargone.

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 2.18, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tripodi 2.10, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Modigliani 2.27 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento Tripodi 2.12. Ricordo che avevamo fatto una serie di ipotesi; mi rivolgo in particolare al collega Tripodi, che forse non era presente. Con il suo emendamento 2.12, l'onorevole Tripodi chiede l'abrogazione, al comma 5, delle parole: « in misura superiore al cinquanta per cento dell'importo, sempre che l'importo dei lavori sia superiore a lire 300 milioni ». L'onorevole Biasci ha presentato un emendamento, il 2.30, che si limita a sostituire le parole: « ogni soggetto pubblico » con: « qualsiasi soggetto pubblico ». L'emendamento Turroni 2.19 chiede di sopprimere le parole: « in misura superiore al cinquanta per cento dell'importo», quindi è analogo all'emendamento Tripodi. Vi è poi l'e- mento.

mendamento Formenti 2.1, che chiede di cancellare le parole: « in misura superiore al cinquanta per cento dell'importo », mentre l'onorevole Rizzi ha presentato l'emendamento 2.17, tendente a sostituire le parole: « trenta per cento » alle parole: « cinquanta per cento » e la cifra: « 300 milioni » con quella di « 300 mila ECU ».

Il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole sull'emendamento Rizzi 2.17, invitando i presentatori degli altri emendamenti a ritirarli.

GIROLAMO TRIPODI. Mantengo il mio emendamento 2.12.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'emendamento Tripodi 2.12, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Biasci 2.30, la prima parte del quale era stata accettata dal relatore e dal Governo, mentre la restante parte, sulla quale relatore e Governo esprimevano parere contrario, era stata ritirata.

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Biasci 2.30 limitatamente alle parole: « qualsiasi soggetto pubblico », accettata dal relatore e dal Governo.

(È approvata).

ELIO VITO. Faccio mia la restante parte dell'emendamento Biasci 2.30.

PRESIDENTE. La disposizione concernente il cinquanta per cento verrà posta in votazione subito dopo, essendo già oggetto degli emendamenti Turroni 2.19 e Tripodi 2.12, quest'ultimo già votato.

Vorrei sapere se l'emendamento Turroni 2.19 sia stato ritirato.

SAURO TURRONI. Presidente, chiedo di parlare, dal momento che adesso si lavora meglio essendoci meno affollamento. RENZO LUSETTI. Ci sono meno democristiani!

SAURO TURRONI. Non è questo il punto!

Avevo fatto presente che la situazione odierna è diversa rispetto a quella di ieri. In virtù della modifica della legge n. 142 ci troviamo di fronte a società per azioni che vedono - e mi riferivo a un emendamento presentato dal collega Tripodi la presenza del capitale pubblico in misura inferiore al cinquanta per cento. Avevo pertanto invitato il presidente a presentare, dal momento che io non potevo più farlo, un subemendamento che precisasse che anche i soggetti interessati dalla modifica della legge n. 142, e da quella introdotta dalla legge collegata alla finanziaria, potessero essere compresi tra coloro che devono sottostare ai pubblici appalti. Avevo presentato alcuni emendamenti per cercare di affrontare tale questione.

Pertanto sono disponibile a ritirare il mio emendamento 2.19, però, dal momento che stiamo cercando di trovare soluzioni ai problemi esistenti, mi piacerebbe che tale questione venisse in qualche modo affrontata.

PRESIDENTE. Onorevole Turroni, la vorrei pregare di leggere il comma 3, dove si fa riferimento alle società con capitale pubblico in misura anche non prevalente.

ELIO VITO. Ma quelle norme sono relative solo alla qualificazione delle imprese!

PRESIDENTE. Non solo, si tratta anche di procedure di appalto.

ANTONIO BARGONE. Sono relative anche alle procedure di affidamento dei lavori!

PRESIDENTE. Al comma 3 si parla di qualificazione delle imprese e di procedure di affidamento; non si tratta della programmazione perché è difficile imporre anche quest'ultima. Quando si è costretti ad effettuare la selezione delle imprese e a seguire determinate procedure di affidamento dei lavori, penso che...

ELIO VITO. Si riferisce alle società con capitale pubblico!

PRESIDENTE. Anche non prevalente!

ELIO VITO. Ma l'ipotesi del comma 5 è un'altra.

AUGUSTO RIZZI. L'ipotesi del comma 5 è esclusivamente quella dell'intervento attraverso contributi e sovvenzioni a favore di soggetti, ovviamente anche privati.

ELIO VITO. Annuncio il voto favorevole sull'emendamento Turroni 2.19 e vorrei dire che dovrebbero essere favorevoli a tale emendamento soprattutto i sostenitori della legge, perché esso si propone di estenderne l'ambito di applicazione anche ad un'ulteriore categoria di lavori pubblici, quelli che superano i 300 milioni e per i quali è comunque previsto un contributo da parte dello Stato e delle regioni. Chi, come la maggioranza della Commissione, è convinto che le norme della presente legge contribuiscano allo snellimento, alla trasparenza e all'efficacia dei lavori pubblici, non vedo quale motivazione possa addurre per opporsi ad un'ulteriore estensione dei lavori soggetti ad essa. Al limite, dovrebbe essere il collega Turroni, che non è convinto dei risultati che si otterranno con questo provvedimento, a proporre emendamenti volti a restringerne l'ambito di applicazione. I convinti assertori di questa legge, invece, dovrebbero essere lieti degli emendamenti volti ad estenderne l'applicazione.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Invito i colleghi a rendersi bene conto di quello che stiamo esaminando. La disposizione in esame stabilisce che tutte le norme contenute nella

presente legge, quelle relative alla programmazione, alla progettazione e così via, si applicano a tutti i soggetti....

ELIO VITO. Nel caso di lavori per i quali vi sia un contributo pubblico!

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Per esempio, qualunque società a responsabilità limitata che costruisca un capannone per un miliardo o qualunque imprenditore, del sud o di altre parti d'Italia, che riceva un contributo anche minimo devono essere soggetti alle norme contenute in questa legge. Non è possibile regolamentare in tal modo tutte le attività imprenditoriali!

ELIO VITO. Per i lavori pubblici sì!

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Saranno discutibili i limiti del 50 o del 30 per cento, ma eliminare qualunque limitazione mi sembra del tutto assurdo. È necessario essere razionali: le attività economiche vanno salvaguardate, non possiamo pensare che ogni contributo, anche minimo, da qualunque parte provenga...

ELIO VITO. Allora lei non è convinto della legge!

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Non si può pensare di applicare tutte le norme della presente legge anche per un contributo, magari minimo, dato da un comune per una zona industriale.

ELIO VITO. Non è una buona legge, se abbiamo timore di applicarla!

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. La legge riguarda i lavori delle amministrazioni dello Stato o quelli realizzati con contributi pubblici determinanti; non può riguardare tutti i possibili lavori che si svolgono nel paese.

ELIO VITO. Dobbiamo tutelare la risorsa pubblica, non il lavoro pubblico!

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Quindi, se una piccola azienda che produce – ad esempio – microfoni riceve un contributo del 10 per cento per costruire gli impianti e lo stabilimento, deve essere sottoposta a tutte le norme della presente legge, comprese le pubblicazioni per la gara d'appalto?

GIROLAMO TRIPODI. Se vuole un contributo da parte dell'ente pubblico...

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Cerchiamo di essere realistici!

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego, consentite al rappresentante del Governo di concludere il suo intervento.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Ripeto che, a parere del Governo, il limite del 30 per cento contenuto nell'emendamento Rizzi 2.17 è troppo basso. Se si vuole ridurre il limite del 50 per cento, originariamente contenuto nel testo, si può raggiungere un compromesso sul 40 per cento; altrimenti rischiamo di comprendere nell'ambito di applicazione della legge tutti i lavori del Mezzogiorno.

GIANCARLO GALLI. Il nostro gruppo voterà contro l'emendamento Turroni 2.19. Il testo della Commissione, che recepisce quello del Governo, mi pare introduca già un'amplissima estensione della direttiva comunitaria che - se non ricordo male - assoggettava alla normativa le opere che ottenevano un finanziamento superiore al 50 per cento, ma soltanto quelle di genio civile; e vi son specifici allegati che elencano di quali opere si tratti. Oui. invece. estendiamo queste norme a tutte le opere e non solo a quelle del genio civile. Si tratta di un'estensione di grande portata, il cui ulteriore allargamento mi sembra francamente eccessivo.

UGO MARTINAT. Signor presidente, le preoccupazioni espresse dal ministro ci inducono a pensare che invece del limite del 30 per cento bisognerebbe fissarne uno del 20 per cento!

Se una società o degli individui chiedono una contribuzione da parte dello Stato, ci pare doveroso che siano sottoposti a determinate norme: altrimenti, si tratta di interventi a fondo perduto. Invito quindi il ministro a riflettere sulla necessità di una normativa rigida, che è giusto sia estesa, anche perché la trasparenza deve riguardare tutti e non solo alcuni.

PRESIDENTE. Onorevole Martinat. stiamo esaminando l'emendamento Turroni 2.19; esso prevede l'estensione della normativa alle opere realizzate con qualsiasi contributo, dal momento che propone di sopprimere il limite del 50 per cento.

UGO MARTINAT. La mia era una risposta alle affermazioni del ministro. Sono comunque favorevole alla fissazione di un limite del 30 per cento, come proposto dall'emendamento Rizzi 2.17.

ANTONIO BARGONE. Lo spirito con cui Turroni aveva presentato il suo emendamento 2.19 mi pare giusto, nel senso che si era riferito alle società miste previste dalla legge n. 142, modificate dalla più recente legge finanziaria. A questo proposito, il gruppo del PDS ha presentato un emendamento, che però trova risposta nel comma 3 dell'articolo 2.

L'emendamento Turroni 2.19, nella sostanza, comporta tuttavia che un privato cittadino che voglia costruire un appartamento e riceva per questo un contributo di mille lire debba essere sottoposto alla normativa contenuta nella presente legge. Mi sembra che ciò sia insensato: non dico demagogico perché non voglio offendere nessuno, ma è sicuramente insensato. Noi, invece, dobbiamo approvare una legge che abbia qualche senso: se vogliamo tutelare le risorse

pubbliche, dobbiamo farlo nei limiti in cui questo rappresenti l'interesse generale. Mi sembra perciò francamente eccessivo sottoporla al ridicolo comprendendo nella sua applicazione anche contributi minimi.

GIROLAMO TRIPODI. Il gruppo di rifondazione comunista voterà a favore dell'emendamento Turroni 2.19 che, del resto, coincide parzialmente con la nostra precedente proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Turroni 2. 19 e Formenti 2. 1, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo all'emendamento Rizzi 2.17. che dovremo votare per parti separate: la prima parte limitatamente alle parole « in conto capitale ed in conto interessi », da aggiungere dopo la parola « sovvenzione»; la seconda parte riferita alle parole « al 30 per cento », da sostituire alle parole « al 50 per cento »; la terza parte, infine, volta a sostituire alle parole « ai 300 milioni » le parole « a 300 mila ECU ».

AUGUSTO RIZZI. Proporrei di modificare l'emendamento nel senso di sostituire alle parole « al 50 per cento » le parole « al 40 per cento ».

UGO MARTINAT. Faccio mia la parte dell' emendamento Rizzi 2.17 diretta a sostituire le parole « al 50 per cento » con le parole « al 30 per cento ».

PRESIDENTE. Colleghi, è inutile contrattare. Quando viene modificato un riferimento alla normativa comunitaria (in questo caso quello relativo, appunto, al 50 per cento), dobbiamo renderci conto che opereremo in maniera più restrittiva rispetto alla normativa europea. Si tratta di una scelta valida per la nostra situazione; evidentemente, i problemi che abbiamo sono differenti da quelli di altri Stati europei. Vi prego, pertanto, di non contrattare, perché non si tratta di una materia di scambio. Personalmente, ritengo che andrebbe mantenuta la previsione del 30 per cento proposta dall'emendamento 2.17, poiché 300 mila ECU rappresentano una cifra di riferimento europeo.

Pongo, dunque, in votazione la prima parte dell'emendamento Rizzi 2.17, accettata dal relatore e dal Governo.

(È approvata).

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Sono favorevole a sostituire le parole « al 50 per cento » con le parole « al 40 per cento », così come proposto dal presentatore.

GIROLAMO TRIPODI. Desidero sottoscrivere la formulazione originaria della seconda parte dell'emendamento Rizzi 2.17.

FRANCESCO FORMENTI. Mi associo alla richiesta del collega Tripodi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Rizzi 2.17, accettata dal relatore e non accettata dal Governo.

(È approvata).

Risulta pertanto preclusa la riformulazione dell'onorevole Rizzi.

Passiamo alla terza parte dell'emendamento Rizzi 2.17.

ELIO VITO. A quanto corrispondono 300 mila ECU?

PRESIDENTE. A circa 450 milioni.

ELIO VITO. È singolare il fatto che mentre ci distacchiamo dalla normativa CEE per la percentuale di contributo pubblico, la richiamiamo per quanto riguarda la cifra. Sarebbe opportuno che il collega Rizzi ritirasse questa parte dell'emendamento perché si restringe da una parte per ampliare dall'altra.

PRESIDENTE. La normativa comunitaria prevede, appunto, 300 mila ECU.

ELIO VITO. 300 mila ECU sono più di 300 milioni.

PRESIDENTE. Il riferimento, ormai, è europeo.

ELIO VITO. Abbiamo tolto il riferimento europeo relativo al 50 per cento e ci stiamo muovendo in un ambito più restrittivo rispetto ad esso. Riterrei quindi giusto confermare la previsione di 300 milioni.

AUGUSTO RIZZI. Mantengo la terza parte dell'emendamento, proprio per la logica in base alla quale, abbassando al 30 per cento, adottiamo un criterio più restrittivo; cerchiamo, quanto meno, di eliminare il ricorso a procedure per operazioni di scarso rilievo.

GIROLAMO TRIPODI. Il gruppo di rifondazione comunista voterà contro la terza parte dell'emendamento Rizzi 2.17.

RENZO LUSETTI. Anche il gruppo della DC voterà contro.

ELIO VITO. Il gruppo federalista europeo voterà contro questa parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la terza parte dell'emendamento Rizzi 2.17, accettata dal relatore e dal Governo.

(È approvata).

ENRICO TESTA. Vorrei far notare che è la prima volta che in Parlamento un'alleanza tra democrazia cristiana e comunisti va in minoranza!

PRESIDENTE. È segno che i tempi sono cambiati! Malignamente potrei dire che per non rischiare erano stati fatti i conti prima!

Il presentatore ritira gli emendamenti De Paoli 2. 29 e 2. 28.

Passiamo all'emendamento Martinat 2.2.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Vorrei chiarire che l'emendamento si riferisce alla seconda volta in

cui la parola « l'importo » compare al punto 5 dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Martinat 2.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

ELIO VITO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Avverto che è pervenuta dalla Presidenza della Camera la risposta al quesito regolamentare sollevato dal deputato Vito ai sensì dell'articolo 41, comma 2, del regolamento in ordine all'ammissibilità, in sede redigente, di dichiarazioni di voto sugli articoli. La Presidenza al riguardo conferma l'inammissibilità di dichiarazioni di voto sugli articoli, non essendo prevista in sede redigente la loro votazione, che è riservata all'Assemblea. Risulta pertanto confermata l'interpretazione adottata in precedenza.

ELIO VITO. È grave, signor presidente.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, invito la presidenza ad apprezzare le circostanze ed a sospendere a questo punto la seduta. Sull'articolo 3 dovrà infatti svolgersi una lunga discussione preliminare e non riusciremmo comunque a concluderne l'esame. La disponibilità di tutti i colleghi è stata dimostrata dal fatto che si è votato per alzata di mano fino a questo momento, superando quindi il problema che si è presentato nel pomeriggio. Chiedo, pertanto, che la seduta sia sospesa, considerata l'ora nonché il fatto che molti di noi sono qui dalle 15 e dovranno essere presenti di nuovo domani mattina.

PRESIDENTE. L'ufficio di presidenza aveva convenuto di proseguire i lavori fino alle 21, e credo che dovremmo mantenere tale riferimento. Non escludo, considerato il clima che si è ricreato in Commissione, che si possa giungere ad approvare l'articolo 3.

ANTONIO BARGONE. Proseguiamo fino alle 21, presidente.

STEFANO AIMONE PRINA. Siamo qui per lavorare, proseguiamo fino al termine stabilito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di proseguire i nostri lavori fino alle 21.

(È approvata).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 del testo unificato, dell'articolo aggiuntivo e degli emendamenti ad esso presentati. Avverto che il primo comma dell'emendamento Rizzi 3. 17 è inammissibile in quanto volto, in contrasto con il disposto di cui all'articolo 96, comma 6, del regolamento, ad introdurre una delega legislativa.

AUGUSTO RIZZI. Ho presentato due emendamenti, uno principale ed uno subordinato.

Per quanto riguarda la delega al Governo, vorrei ricordare che lo stesso relatore, nella prima versione del testo, aveva previsto il parere vincolante delle Commissioni; egli si era evidentemente preoccupato di garantire che il Parlamento potesse verificare una cosa di importanza fondamentale come le norme di attuazione di questa legge. È opportuno tenere presente che stiamo esaminando una legge-quadro con alcuni punti molto importanti e con molti altri demandati alla potestà regolamentare del Governo.

Con il mio emendamento 3.17 ho proposto che il Governo sia delegato ad adottare un decreto legislativo ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Preciso però subito la mia disponibilità ad accettare che alcune questioni siano disciplinate con decreto legislativo ed altre con regolamento. Per esempio, per quanto riguarda la qualificazione delle imprese, ho previsto lo

strumento del decreto legislativo, trattandosi di un argomento di grandissimo rilievo sul quale il Parlamento dovrebbe poter esercitare un certo tipo di controllo, ferma restando l'iniziativa del Governo.

Il mio emendamento 3.17 è finalizzato a richiamare l'attenzione sul modo in cui pervenire all'attuazione della legge.

PAOLO DE PAOLI. Vorrei fare un'osservazione sul merito dell'articolo 3, riallacciandomi al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, che recita testualmente: « All'articolo 3, comma secondo, sia previsto che il codice dei lavori pubblici non sia costituito da un atto di natura regolamentare, bensì che sia a tal fine emanato un decreto legislativo ». Vorrei rilevare che nel caso di specie non si può fare ricorso al decreto legislativo, perché quest'ultimo atto ha valore di legge; ed essendo successivo alla legge-quadro, potrebbe modificarla o entrare in conflitto con essa. Il regolamento deve rimanere, così come è stato previsto, non una fonte subordinata alla legge, ma una fonte prevalente su tutti gli altri atti. È sufficiente, del resto, rifarsi alla precedente legge-quadro del 1865, la quale ha operato tale distinzione.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che la Commissione affari costituzionali ha richiesto di operare attraverso un decreto legislativo; non concordo su tale punto.

PRESIDENTE. Onorevole De Paoli, non abbiamo fatto ricorso allo strumento del decreto legislativo proprio perché in questa sede non possiamo utilizzarlo!

PAOLO DE PAOLI. Era il parere favorevole della Commissione affari costituzionali!

PRESIDENTE. Stiamo lavorando in sede redigente; pertanto non possiamo dare deleghe al Governo. Sottolineo oltretutto che alla Commissione affari costituzionali non interessava tale previsione.

SAURO TURRONI. Vorrei un chiarimento sulle ragioni per cui non possiamo prevedere una delega al Governo in questa sede.

PRESIDENTE. Perché la sede redigente subisce gli stessi vincoli della sede legislativa. A fronte dell'emanazione di un eventuale decreto legislativo, noi non potremmo più continuare i nostri lavori e dovremmo riportare il provvedimento in aula. Questa manovra potrebbe servire a chi tendesse a tale scopo ed a rimettere tutto in discussione; se, invece, intendiamo continuare a lavorare nell'ambito della Commissione, in sede redigente non potremo dare deleghe al Governo. In ogni caso, è sufficiente consultare il comma 6 dell'articolo 96 del regolamento.

ANTONIO BARGONE. Presidente, volevo illustrare i nostri principali emendamenti all'articolo 3, che sono soprattutto finalizzati a limitare la delega al Governo per quanto concerne l'emanazione dei regolamenti. Riteniamo infatti che, per come è stato formulato il testo dell'articolo 3, si preveda una delega troppo ampia al Governo.

Con il mio emendamento 3.29 vogliamo soprattutto vincolare il Governo alla normativa vigente. Prevediamo una delega regolamentare, limitata però ad un ambito più ristretto. Con il mio emendamento 3.32 abbiamo ripreso quanto contenuto nella nostra proposta di legge, nella quale erano specificate in modo estremamente puntuale tutte le materie per le quali sarebbe stato previsto il potere regolamentare del Governo.

Pensiamo che ciò sia particolarmente importante ai fini dell'approvazione di questa legge. Ricordo che anche durante la discussione sulle linee generali è emersa un'esigenza forte di delegificazione; si tratta di un'esigenza giusta, ma soltanto nei limiti in cui il Parlamento potrà vincolare le decisioni del Governo. Altrimenti, ci troveremo di fronte ad una delega in ordine alla quale il Parlamento non potrà intervenire e quindi con limiti troppo ampi per essere accettabili.

quindi sostanzialmente modificare le norme che noi approveremo con questa legge. Inoltre il comma 2 dell'articolo 3 prevede che il Governo, nell'esercizio

GIROLAMO TRIPODI. Presidente, il nostro emendamento 3.7 prevede la soppressione integrale dell'articolo 3. Abbiamo avanzato tale proposta perché, se dovesse essere approvato quest'articolo così come è stato formulato, ciò che non viene attribuito con specifica delega - il che avviene soltanto per una questione di ordine regolamentare - verrebbe lo stesso previsto attraverso il riconoscimento al Governo della potestà di regolamentare tutta la materia. Si affiderebbe al ministro un potere enorme, soprattutto se si considera che i ministri non sono sempre gli stessi. Con tutto il rispetto che nutriamo per il ministro attualmente in carica, non vi è dubbio che egli possa essere sostituito da altri ministri che. quindi, non hanno partecipato all'elaborazione della legge e non ne hanno recepito lo spirito e la sostanza. Pertanto, con la previsione di questa delega « mascherata » si darebbe al Governo una potestà di regolamentare la materia tale da poter stravolgere la legge.

Cosa prevede sostanzialmente l'articolo 3? Esso prevede, alla lettera a) del comma 1, che il Governo possa intervenire per quanto riguarda la programmazione, la progettazione e le attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche. Alla lettera b) si prevede inoltre che sia demandata al Governo la potestà regolamentare in ordine alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, degli appalti di servizi e degli incarichi di progettazione nella materia. Alla lettera c) si prevedono inoltre forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante inserimento in canale televisivo o in rete informativa telematica. Alla lettera d) si prevede infine che al Governo venga demandata la potestà regolamentare in ordine ai « rapporti funzionali tra soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e le relative competenze ».

Il Governo avrebbe pertanto la potestà di poter decidere, attraverso regolamenti, in ordine a tali materie e si potranno Inoltre il comma 2 dell'articolo 3 prevede che il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare, possa entro sei mesi, per quanto riguarda le materie di propria competenza, approvare anche il codice dei lavori pubblici. In pratica, in tale articolo è previsto di tutto!

In sostanza, se dovesse passare l'articolo 3 nella sua attuale formulazione, non so quali certezze potremmo avere circa il rispetto degli indirizzi dati dal Parlamento attraverso l'elaborazione del testo e circa l'effettiva applicazione della legge approvata. In realtà, si verificherebbe uno stravolgimento, e ciò proprio nel momento in cui ci troviamo di fronte ad un Ministero che è nella tempesta per il modo in cui ha gestito i finanziamenti pubblici; oggi, insomma, non possiamo avere fiducia in questo dicastero. D'altra parte, per certi aspetti potrebbe anche essere soppresso, in quanto non ha né poteri di programmazione né funzioni di gestione: la gestione del settore dei lavori pubblici è infatti demandata ad altri enti.

Come è possibile, allora, accettare l'ipotesi che qui viene prospettata, prevedendo nel settore dei lavori pubblici ancora più poteri di quelli che il Governo aveva nel passato? Ho già ricordato come attraverso la potestà regolamentare vengano affidati al Governo poteri per molti aspetti eccezionali.

La stessa proposta del gruppo del PDS è parziale: da un lato, si riconosce che al Governo sono stati affidati troppi poteri, dall'altro si cerca naturalmente di mediare, accettando una parte del testo e rifiutandone un'altra.

ANTONIO BARGONE. Il « naturalmente » non l'ho capito!

GIROLAMO TRIPODI. Il problema, però, è complessivo: se prendiamo in considerazione la prima parte dell'articolo 3 a cui ho fatto riferimento, vediamo quali poteri siano stati previsti per il ministro.

Penso dunque che nessuna delle forze rappresentate in Commissione possa assolutamente accettare un'ipotesi del genere ed è per questo che insisto per la soppressione dell'articolo 3, come ho proposto con il mio emendamento 3.7.

PRESIDENTE. Collega Tripodi, sul regolamento adottato dal Governo noi esprimiamo un parere vincolante, perciò l'Esecutivo non può assolutamente né fare ciò che vuole né stravolgere la legge. Parere vincolante significa, infatti, un obbligo da parte del Governo di accettare le osservazioni che le Commissioni dei due rami del Parlamento esprimono in merito all'applicazione della legge.

Al massimo, come ha chiesto il gruppo del PDS attraverso i suoi emendamenti, si possono prevedere sin d'ora griglie ancor più ridotte rispetto a quelle che io avevo predisposto nel testo iniziale. Tuttavia, sotto l'aspetto della garanzia mi sento largamente tutelato dal vincolo e dall'obbligatorietà del nostro parere.

SAURO TURRONI. In precedenza ho chiesto un chiarimento in proposito. Ho letto il testo del sesto comma dell'articolo 96 del regolamento e dell'articolo 72 della Costituzione: ebbene, la norma regolamentare che fa riferimento alla materia della delegazione legislativa riguarda a mio avviso – e posso sicuramente sbagliarmi, proprio per questo ritengo opportuno un chiarimento - provvedimenti specifici di delega al Governo, come quelli recentemente esaminati dal Parlamento per i settori della previdenza, della sanità e del pubblico impiego. In questa sede, invece, ci stiamo occupando di una legge che stabilisce al suo interno in quali forme il Governo debba adottare una serie di norme riguardanti la materia oggetto della disciplina; si tratta, in sostanza, di alcuni aspetti della presente normativa che vengono rimandati ad una fase successiva. Il chiarimento che vorrei richiedere riguarda la possibilità - così come ha previsto il collega Rizzi - che il Governo disciplini la materia richiamata in questa parte della legge non attraverso l'approvazione di regolamenti, ma facendo ricorso all'adozione di un decreto legislativo. Non so se il chiarimento che richiedo possa essere ottenuto all'istante: potremmo eventualmente affrontare l'argomento domani mattina. In ogni caso, ho voluto sottolineare l'importanza di tale aspetto.

L'articolo 3, come ho già detto in altre occasioni ed anche durante la discussione sulle linee generali tenutasi in Assemblea, tende a demandare troppe materie - ed in maniera troppo generica - ad una potestà regolamentare per la quale non sono fissati principi stringenti. Sarebbe stato opportuno - e mi pare che gli emendamenti richiamati dal collega Bargone vadano in questa direzione - stabilire fin d'ora gli aspetti che vogliamo siano definiti in una fase successiva mediante regolamento o decreto legislativo (qualora l'ipotesi dovesse prevalere). In sostanza, non possiamo rinviare ad una fase successiva la definizione di principi che riteniamo assolutamente necessari: in questo senso occorre procedere immediatamente ad una loro individuazione.

Gli emendamenti da noi presentati non riguardano l'aspetto specifico della formulazione dell'articolo, ma attengono ad una serie di argomenti riferiti a successivi articoli della legge. In particolare, si tratta della materia degli appalti dei servizi e di quella dell'autorità di vigilanza. Noi non abbiamo proposto la soppressione della disciplina relativa a questi punti, ma abbiamo prospettato soluzioni diverse.

Quanto agli appalti dei servizi sono state previste unità tecniche per espletare la funzione di stazioni appaltanti: abbiamo accolto in tal senso un'indicazione accettata da moltissimi esponenti della Commissione.

Per l'autorità di vigilanza, il gruppo dei verdi ha previsto il mantenimento dei principi, delle attività e degli obiettivi che la stessa autorità si è data, stabilendo però che essi siano attribuiti ad organi dello Stato già esistenti o a nuovi organi comunque collocati all'interno di strutture dello Stato che devono essere poste nelle condizioni di funzionare meglio e, soprattutto, di rispettare i principi costituzionali che escludono la compresenza, all'interno dei diversi organi, delle funzioni di controllo e di quelle che dovrebbero invece essere oggetto del controllo stesso; in sostanza, soggetti controllati e controllori. Gli stessi principi costituzionali stabiliscono che agli organi dello Stato competenti in materia devono essere affidate funzioni proprie dell'attività di controllo, di vigilanza, di raccolta delle informazioni e soprattutto di carattere ispettivo.

È questa l'impostazione alla base dei nostri emendamenti, a partire dalla quale vorremmo che fossero discussi.

PRESIDENTE. Passiamo ai pareri sugli emendamenti all'articolo 3.

L'emendamento Tripodi 3.7 è volto ad eliminare ogni possibilità di normativa attraverso la regolamentazione di tutta una serie di aspetti legati alla legge: il parere del relatore è negativo.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Anch'io sono contrario.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento Rizzi 3.17, il relatore ribadisce il concetto che non può essere ammesso al nostro esame proprio perché abbiamo ricevuto un mandato dall'Assemblea e non possiamo far ricorso ad alcuna delega. Invito pertanto il collega Rizzi a ritirarlo.

AUGUSTO RIZZI. Non metto in dubbio la parola del presidente e quindi lo ritiro.

SAURO TURRONI. Mi scusi, signor presidente, ma ho chiesto un chiarimento ed una tautologia di per sé non è un chiarimento.

PRESIDENTE. In questo caso una delega è automaticamente inammissibile, perché la decisione dell'Assemblea è determinante: avendo assegnato il testo a questa Commissione per l'esame in sede

redigente, l'Assemblea ha inteso l'esclusione assoluta di qualsiasi delega legislativa al Governo. Il divieto disposto dal comma 6 dell'articolo 96, analogamente a quello di cui al comma 2 dell'articolo 92 del regolamento, che riprende l'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, si applica non solo ai progetti di legge di sola delega legislativa bensì ogni qual volta un progetto di legge contenga anche una sola disposizione di delega al Governo. Ribadisco pertanto l'inammissibilità dell'emendamento 3.17.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Il Governo ha eliminato tutte le parti delegate, originariamente previste nel disegno di legge, proprio perché in sede redigente non è possibile dare deleghe.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Bargone 3.28 il relatore esprime parere favorevole.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Turroni 3.21.

SAURO TURRONI. Ho proposto di sopprimere la dicitura « degli appalti di servizi » perché la stessa funzione viene svolta da un soggetto denominato in maniera differente. Chiedo, pertanto, che il mio emendamento venga accantonato ed esaminato quando ci occuperemo del soggetto che deve svolgere funzioni di appalto di servizi.

PRESIDENTE. Ricordo che è stato votato un emendamento iniziale legato ai servizi.

SAURO TURRONI. L'emendamento si riferisce all'appalto di servizi così come è previsto dall'articolo 17 del testo del disegno di legge e nulla ha a che fare con gli aspetti di cui abbiamo discusso all'inizio.

ENRICO TESTA. Se a seguito di un voto contrario l'articolo 17 dovesse essere soppresso, si provvederà al coordinamento formale del testo.

SAURO TURRONI. Sì, ma qualora l'articolo 17 venisse confermato, è evidente che tali previsioni verrebbero mantenute.

PRESIDENTE. Onorevole Turroni, il suo emendamento 3.21 è pertanto da intendersi accantonato.

Passiamo all'emendamento Turroni ed altri 3.25.

SAURO TURRONI. Questo emendamento è legato alla necessità della trasparenza, perché assicura la possibilità di ottenere informazioni a chi abbia la necessità di acquisirle.

PRESIDENTE. In qualità di relatore le chiedo, onorevole Turroni, di voler spostare questa precisazione all'articolo 4, comma 17, lettera d).

SAURO TURRONI. D'accordo, signor presidente. Sarebbe opportuno che il Governo, nel suo regolamento, si occupasse della materia; l'osservatorio è un soggetto che compie alcune attività, che esplica taluni compiti, ma ciò non preclude il fatto che il regolamento debba prevedere possibilità di questo tipo.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. A parere del Governo, il testo originario dà diritto a tutti di essere informati; infatti l'articolo 3, comma 1, lettera c) prevede forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali anche mediante inserimento in canale televisivo o in rete informativa telematica. Vi è pertanto la possibilità, anche attraverso il televideo, di dare il massimo di pubblicità e non vedo la necessità di precisare ulteriormente questi aspetti.

L'emendamento 3.25 prevede che le procedure d'accesso a tali atti dovranno essere improntate alla semplicità, all'economicità e al pluralismo dei soggetti che ne hanno diritto: mi sembra dunque un concetto pleonastico.

PRESIDENTE. Vorrei pregare il collega Turroni di esaminare l'emendamento Bargone 3.28 il quale prevede all'articolo 3, comma 1, lettera a) di aggiungere, dopo la parola « progettazione », le seguenti: « la direzione dei lavori, il collaudo ». Quindi si tratterebbe di introdurre un doppione rispetto a questo emendamento sul quale il relatore ed il Governo si sono espressi in senso favorevole.

SAURO TURRONI. Ritiro il mio emendamento 3.22.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, esprimo parere favorevole sull'emendamento Tripodi 3.8.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dell'ambiente. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento 3.2 del Governo, il riferimento è legato all'autocertificazione delle imprese.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Anche al servizio ispettivo. Dal momento che istituiamo tale servizio, vorremmo che vi fosse la possibilità di stabilire nel regolamento le norme di funzionamento. Infatti, con la legge stabiliamo solo principi generali, mentre nel regolamento vanno inserite le norme in base alle quali il servizio ispettivo deve operare.

ANTONIO BARGONE. È giusto che vengano fissate le modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza; tuttavia vorrei invitare il Governo a precisare di che cosa si tratti. Per esempio, il relatore ha fatto riferimento all'autocertificazione delle imprese, dimostrando che l'interpretazione può essere ambigua. Se così fosse, giacché tra breve per legge tale materia

xi legislatura - ottava commissione - seduta del 6 aprile 1993

verrà devoluta alla competenza del Ministero dell'industria, ciò mi sembrerebbe un fuor d'opera.

Se dobbiamo fissare le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza, dobbiamo precisare di che tipo di vigilanza si tratti.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Nel testo abbiamo previsto l'istituzione dell'attività di vigilanza e del servizio ispettivo.

ANTONIO BARGONE. Si tratta di vigilanza sulle procedure di aggiudicazione.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Si tratta di attività di vigilanza che avrà i suoi ispettori.

PAOLO DE PAOLI. E per quanto riguarda il riferimento alla vigilanza sulle imprese?

PRESIDENTE. Signor ministro, se lei è d'accordo si potrebbe riformulare il testo dell'emendamento nel modo seguente: « le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza da parte del servizio ispettivo ».

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Allora, si intendono eliminate le parole « sulle imprese ».

AUGUSTO RIZZI. Signor presidente, ritiro il mio emendamento 3.18.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento Tripodi 3.9, chiederei ai presentatori una spiegazione in merito al suo contenuto.

GIROLAMO TRIPODI. Riteniamo che tale emendamento possa essere riferito anche ad un'altra parte dell'articolato che, eventualmente, si rivelasse più pertinente. PRESIDENTE. Potremmo riferirlo all'articolo in cui si parla di direzione lavori.

GIROLAMO TRIPODI. D'accordo, siamo disposti ad accantonarlo.

PRESIDENTE. L'emendamento Tripodi 3.9 si intende pertanto accantonato. L'onorevole Biasci, presentatore dell'emendamento 3.26, non è presente...

GIANCARLO GALLI. Faccio mio l'emendamento, che si collega all'attività di Governo, sottolineando la necessità di individuare i soggetti abilitati a rilasciare certificazioni sui materiali e componenti. Ritengo che il collega Biasci abbia fatto bene a sottolineare tale esigenza.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Il Governo è contrario all'emendamento Biasci 3.26, fatto proprio dall'onorevole Galli, poiché gli istituti di vigilanza rientrano tra le competenze del Ministero dell'industria che dovrà certamente stabilire quali siano questi istituti, sulla base del recepimento di normative legislative. Pertanto non ritengo sia corretto inserire tale disposizione nel testo in esame.

PRESIDENTE. A tale proposito desidero far presente ai colleghi che la X Commissione venerdì scorso ha approvato in sede legislativa un provvedimento in materia. È vero che non è ancora legge dello Stato, tuttavia la Commissione attività produttive ci ha pregato di evitare interferenze in questo campo.

Per tale motivo invito l'onorevole Galli a ritirare l'emendamento 3.26.

AUGUSTO RIZZI. Desidero solo precisare che la X Commissione ha approvato in sede legislativa il provvedimento concernente il sistema di certificazione nazionale.

GIANCARLO GALLI. Ritiro l'emendamento, signor presidente.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei | lavori pubblici. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 3.5 del relatore.

SAURO TURRONI. Purtroppo gli enti erogatori d'acqua appaltano anche la realizzazione di dighe, condotte ed altre opere molto spesso costruite al solo scono di utilizzare un po' di cemento, indipendentemente dal fatto che tali opere siano ben fatte o meno, opportune o meno. Ritengo che la costruzione di dighe, condotte ed opere connesse debba essere sottoposta alle procedure degli appalti previste dal provvedimento in esame e non possa essere disciplinata da un regolamento predisposto dal Governo.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.5, da me presentato, rispetta una direttiva comunitaria.

AUGUSTO RIZZI. A questo punto, capita a proposito il richiamo ai principi di cui all'articolo 1, così come modificato.

ANTONIO BARGONE. Signor presidente, questo emendamento può essere accettato se vengono approvati gli emendamenti Modigliani 3.33 e Bargone 3.29, perché fissando una griglia più rigorosa, sono possibili maggiori garanzie.

GIANCARLO GALLI. Signor presidente, sono contrario a questo emendamento 3.5 del relatore, perché l'attuazione della direttiva n. 531 del 1990 sui settori esclusi avrebbe bisogno di alcune linee guida, di alcuni criteri. Mi chiedo infatti come si possa affidare una materia così complessa, così controversa ad un regolamento, anche se nel rispetto della direttiva comunitaria n. 531. Comprendo l'utilizzo dello strumento del regolamento, dal momento che non si può ricorrere al decreto legislativo, ma quest'ultimo ha almeno il vantaggio di dare un quadro di riferimento e d'indirizzo entro cui collocare l'attività del Governo.

Siamo pertanto di fronte ad una cambiale in bianco, con una serie di questioni | lavori pubblici. No, è un'integrazione!

aperte, assolutamente difficili da comprendere. Le obiezioni non sono quelle sollevate da Turrone: dall'inizio dell'esame di questo provvedimento - ed è un equivoco che percorrerà e minerà l'iter della legge - la confusione tra opere pubbliche e servizi pubblici continua a permanere. Qui si tratta di servizi e non di opere!

Sono contrario quindi all'emendamento, perché in questo modo diamo al Governo la possibilità di recepire la direttiva comunitaria attraverso un regolamento senza alcun indirizzo, senza alcun criterio, senza alcuna linea guida che il Parlamento possa controllare. Ed è una contraddizione: poco fa abbiamo stabilito che il Parlamento può esprimere un parere vincolante su un altro regolamento, mentre in questo caso si dà carta bianca!

PRESIDENTE. L'emendamento 3.5 deve essere letto congiuntamente all'emendamento Bargone 3.29.

GIANCARLO GALLI. È ancora peggio! L'equivoco aumenta! Questa commistione tra servizi ed opere pubbliche continua! Sarà l'equivoco di fondo di questa legge: dall'articolo 1 in poi del provvedimento, tale confusione sarà il motivo conduttore di tutte le ambiguità.

Pertanto, ribadisco la mia contrarietà.

PRESIDENTE. Mi riservo di precisare la mia posizione sull'emendamento 3.5.

Passiamo all'emendamento Tripodi 3.16. legato anch'esso alla questione del regolamento.

GIROLAMO TRIPODI. Con l'articolo 3 si dà al Governo la possibilità di emanare questo cosiddetto « codice dei lavori pubblici ». È un dato di un certo rilievo che non mi sembra possa essere sottovalutato. Che cosa vuol dire « codice dei lavori pubblici »? Cosa rappresenta? Se è un codice è una normativa che può trovarsi in concorrenza con il resto della legge.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei

GIROLAMO TRIPODI. A me pare si tratti di due cose distinte: nella dizione al nostro esame, la questione è presentata separatamente. Al comma 2 dell'articolo 3 si dice infatti che il Governo adotta apposito regolamento che, insieme alla presente legge, costituisce il « codice dei lavori pubblici ». Mi sembrano due cose distinte: da una parte vi è una legge e dall'altra un regolamento.

Noi diciamo che questo regolamento può rappresentare un qualcosa in contrasto o in concorrenza con la legge. Ci sembrano – lo ribadisco – due cose distinte. Riteniamo pertanto che il comma 2 dell'articolo 3 debba essere soppresso.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Tripodi 3.16 il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario.

A questo punto, in conformità alle decisioni assunte dall'ufficio di presidenza e ribadite dalla Commissione, rinvio a domani, alle 9,30, il seguito della discussione.

ANTONIO RIZZI. Per finire alle 17?

PRESIDENTE. Presumibilmente i nostri lavori continueranno fino alle ore 19; qualora non vi sarà sospensione, potremmo decidere di anticipare la chiusura. GIANCARLO GALLI. Signor presidente, vorrei già preannunciare la richiesta di una sospensione dei nostri lavori di domani dalle 10 alle 10,30.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Poiché per domani mattina avevo già previsto l'incontro con una delegazione libanese, chiederei se fosse possibile posticipare l'inizio dei lavori alle 10,15, in modo da consentire al Governo di ottemperare ad entrambi gli impegni.

PRESIDENTE. Ritengo di poter accedere alle richieste avanzate dal ministro Merloni e dall'onorevole Galli. Pertanto, non essendovi obiezioni, rinvio a domani, alle 10,15, il seguito della discussione del progetto di legge in esame.

La seduta termina alle 21.5.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 7 aprile 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO 1

TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Legge-quadro in materia di lavori pubblici.

ART. 1.

(Principi generali).

- 1. L'attività amministrativa nella materia dei lavori pubblici deve uniformarsi ai principi della correttezza, della trasparenza, della speditezza, dell'economicità e dell'efficienza e deve garantire, nel rispetto di tali principi, la concorrenza e la qualità dei lavori. Essa si adegua alle norme e ai principi di diritto comunitario.
- 2. Le norme della presente legge costituiscono principi fondamentali e norme di riforma economico-sociale alle quali le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, devono conformarsi per la disciplina dei lavori pubblici d'interesse regionale, anche al fine del rispetto degli obblighi comunitari.
- 3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3.
- 4. Le norme della presente legge non possono essere modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.

ART. 2.

(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge).

- 1. Sono lavori pubblici tutte le attività di costruzione, demolizione, manutenzione, recupero e ristrutturazione svolte dai soggetti di cui al presente articolo.
- 2. Le norme della presente legge si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti

pubblici, ivi compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni, e ad ogni altra struttura della pubblica amministrazione.

- 3. Le norme della presente legge relative alla qualificazione e alla selezione delle imprese ed alle procedure di affidamento dei lavori si applicano ai concessionari di lavori pubblici e, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, ai concessionari di pubblici servizi e alle società con capitale pubblico in misura anche non prevalente che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni e servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza.
- 4. Sono soggetti alle norme della presente legge gli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività è finanziata in misura maggioritaria dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province, dagli enti locali o da altri enti pubblici, ovvero la cui gestione è sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, direzione o vigilanza sono costituiti per più della metà da componenti designati dai soggetti medesimi.
- 5. Le norme della presente legge si applicano in ogni caso ai lavori per i quali è erogato dallo Stato, dalle regioni o da ogni soggetto pubblico un contributo o una sovvenzione diretti e specifici in misura superiore al cinquanta per cento dell'importo, sempre che l'importo dei lavori sia superiore a lire 300 milioni.

ART. 3.

(Delegificazione).

- 1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme regolatrici di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con particolare riferimento a:
- a) la programmazione, la progettazione e le attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche:
- b) le procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, degli appalti di servizi e degli incarichi di progettazione nella materia;
- c) le forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante inserimento in canale televisivo o in rete informativa telematica:
- d) i rapporti funzionali tra soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e le relative competenze.

- 2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri interessati nelle materie di propria competenza, apposito regolamento, che, insieme alla presente legge, costituisce il « codice dei lavori pubblici ». Sul regolamento è acquisito anche il parere dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4 e delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento alle Camere. Con la medesima procedura si provvede alle modificazioni e integrazioni del regolamento.
- 3. Il Governo è autorizzato a dare attuazione, con modifiche al regolamento, a direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedano la modifica delle norme della presente legge.
- 4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati nel regolamento medesimo, che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia.
- 5. Su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto che può rinviare, per la normativa tecnica e di dettaglio, a decreti emanati dal Ministro dei lavori pubblici. Il nuovo capitolato generale entra in vigore contestualmente al regolamento.

ALLEGATO 2

· .		

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

L'attività amministrativa in materia di opere, lavori e servizi pubblici deve uniformarsi ai principi della correttezza, della trasparenza, della tempestività, dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia e, nel rispetto di tali principi e del diritto comunitario, garantire la libera concorrenza tra gli operatori nonché la qualità delle opere, dei lavori e dei servizi.

1. 3.

Rizzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Gli appalti di lavori pubblici sono contratti definiti, secondo le norme della presente legge, nell'interesse pubblico aventi per oggetto la realizzazione di opere di costruzione, demolizione, manutenzione, recupero e ristrutturazione.

1. 7.

Turroni, Mattioli, Ronchi, Rutelli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Giuliari, Leccese, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Scalia.

Al comma 1, dopo la parola: economicità inserire le parole: dell'efficacia.

1. 2.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.

Al comma 1, dopo la parola: efficienza inserire le parole: dell'efficacia.

1. 11.

Lusetti, Galli.

Al comma 1, dopo le parole: qualità dei lavori, aggiungere: nonché la più ampia partecipazione dei cittadini destinatari di tali lavori.

1. 12.

Lusetti, Galli.

Al comma 2 aggiungere all'inizio: In attuazione del precetto costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione.

1. 8.

Turroni, Mattioli, Ronchi, Rutelli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Giuliari, Leccese, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Scalia.

Al comma 2, sostituire le parole: d'interesse regionale con le seguenti: di competenza regionale.

1. 4.

Rizzi.

Al comma 3 sostituire le parole: e del regolamento di cui all'articolo 3 con le seguenti: , dei relativi regolamenti e decreti legislativi.

1. 5.

Rizzi.

Al comma 3 sopprimere le parole: e del regolamento di cui all'articolo 3.

1. 1.

Il Relatore.

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: Le vigenti normative di appalti pubblici delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonché delle province autonome di Trento e Bolzano devono essere adeguate alla presente legge nonché, ai relativi regolamenti e decreti legislativi, entro il termine di sei mesi decorrente dall'entrata in vigore di tali ultimi provvedimenti.

1. 6.

Rizzi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi della presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

1. 9.

Turroni, Mattioli, Ronchi, Rutelli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Giuliari, Leccese, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Scalia.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Sono opere e lavori pubblici tutte le attività di costruzione, realizzazione, demolizione, manutenzione, recupero, restauro e ristrutturazione nonché di interventi sul territorio svolti dai soggetti di cui al presente articolo.

2. 14.

Rizzi.

Al comma 1, sostituire le parole: sono lavori pubblici con le seguenti: sono sottoposte alle norme della presente legge.

2. 20.

Chicco Testa, Bargone, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Lorenzetti Pasquale, Zagatti.

Al comma 1, sopprimere la parola: tutte.

2. 4.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.

Al comma 1, sopprimere la parola: manutenzione, e, dopo la parola ristrutturazione aggiungere le seguenti: nonché le attività di manutenzione, non classificabili tra i servizi di sensi della normativa comunitaria in materia.

2. 34.

Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere la parola: manutenzione.

2. 23.

Scarfagna.

Al comma 1, sopprimere la parola: manutenzione.

Conseguentemente, in fine, aggiungere le seguenti: Vi sono ricomprese, altresì, le attività di manutenzione non classificabili fra i servizi secondo le normative comunitarie in materia.

2. 31.

Galli, Lusetti.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui al presente articolo con le parole: di cui al comma 2.

2. 5.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Sono soggetti alle norme della presente legge, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, ivi compresi quelli economici, gli enti di diritto pubblico, le società per azioni, gli enti e le amministrazioni locali, le loro associazioni ed ogni altra struttura della pubblica amministrazione.

2. 9.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.

Al comma 2, dopo le parole: enti pubblici aggiungere le parole: enti di diritto pubblico, società per azioni.

2. 6.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: le IPAB.

2. 7.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: gli IACP.

2. 8.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non sono soggetti appaltanti i comuni con meno di 2.000 abitanti.

2. 13.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le norme della presente legge devono essere applicate dai soggetti di cui al comma 2 per l'affidamento in concessione di pubblici servizi.

2. 15.

Al comma 3, dopo le parole: alle procedure di affidamento dei lavori, aggiungere le seguenti: esclusi quelli costituiti da attività manutentorie.

2. 3.

Il Relatore.

Al comma 3, dopo le parole: alle procedure di affidamento dei lavori, aggiungere le seguenti: escluse le manutenzioni.

* 2. 32.

Galli, Lusetti.

Al comma 3, dopo le parole: ed alle procedure di affidamento dei lavori aggiungere le seguenti:, escluse le manuntenzioni,.

* 2. 24.

Scarfagna.

Al comma 3, dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti: nei limiti di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

2. 25.

Scarfagna.

Al comma 3, dopo le parole: ai concessionari di lavori pubblici, aggiungere le seguenti: ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio.

2. 33.

Galli, Lusetti.

Al comma 4, sostituire le parole: sono soggetti alle norme della presente legge gli con le seguenti: Le norme della presente legge si applicano agli.

2. 21.

Chicco Testa, Bargone, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Lorenzetti Pasquale, Zagatti.

Al comma 4, dopo la parola: istituiti, aggiungere le seguenti: dallo Stato, dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province, dagli enti locali o da altri enti pubblici.

2. 26.

Scarfagna.

Al comma 4, sopprimere la parola: non.

2. 11.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.

64

Al comma 4, dopo le parole: commerciale e aggiungere le seguenti: con capitale pubblico superiore al 30per cento o.

2. 16.

Rizzi.

Al comma 4, dopo le parole la cui attività, aggiungere le seguenti: e diretta dalla produzione dei beni e servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza ed.

2. 22.

Chicco Testa, Bargone, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Lorenzetti Pasquale, Zagatti.

Al comma 4, dopo le parole: e la cui attività è finanziata sopprimere le parole: in misura maggioritaria.

2. 18.

Turroni, Mattioli, Ronchi, Rutelli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Giuliari, Leccese, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Scalia.

Al comma 4, sostituire le parole: per più della, con le seguenti: in misura non inferiore alla.

2. 10.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.

Al comma 4, aggiungere dopo le parole soggetti medesimi aggiungere le seguenti: Ai fini della presente legge i bisogni d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale si intendono la produzione di beni e servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza.

2. 27.

Modigliani.

Al comma 5, dopo la parola specifica sopprimere le parole: in misura superiore al 50 per cento dell'importo, sempre che l'importo dei lavori sia superiore ai 300 milioni.

2. 12.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.

Al comma 5, sostituire le parole: ogni soggetto pubblico, con le seguenti: qualsiasi soggetto pubblico; conseguentemente sopprimere le parole: in misura superiore al 50 per cento dell'importo.

2. 30.

Biasci.

Al comma 5, sopprimere le parole: in misura superiore al 50 per cento dell'importo.

2. 19.

Turroni, Mattioli, Ronchi, Rutelli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Giuliari, Leccese, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Scalia.

Al comma 5, sopprimere le parole: in misura superiore al 50 per cento dell'importo.

2. 1.

Formenti, Aimone Prina, Oreste Rossi.

Al comma 5, dopo la parola: sovvenzione aggiungere le seguenti: in conto capitale e in conto interessi.

Sostituire inoltre alle parole: al 50 per cento con le seguenti: al 30 per cento e ai 300 milioni con le seguenti: a 300.000 ECU.

2. 17.

Rizzi.

Al comma 5, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 1 miliardo.

2. 29.

De Paoli.

Al comma 5 le parole: 300 milioni sono sostituite con le seguenti: 600 milioni.

2. 28.

De Paoli.

Al comma 5 dopo le parole: sempre che l'importo, aggiungere le seguenti: complessivo.

2. 2.

Martinat, Buontempo.

ART. 3.

Sopprimere l'articolo 3.

3. 7.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Delega al Governo e norme di attuazione).

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per il riordino e l'adeguamento, secondo i principi contenuti nella presente legge, di tutte le norme che disciplinano l'appalto della realizzazione di opere publiche.
- 2. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, emana, con proprio decreto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme tecniche essenziali per assicurare la corretta ed efficace progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche, anche con riferimento alle direttive della Comunità economica europea.

3. 17.

Rizzi.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: progettazione aggiungere le seguenti: la direzione dei lavori, il collaudo.

3. 28.

Bargone, Chicco Testa, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Lorenzetti Pasquale, Zagatti.

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: degli appalti di servizi.

3. 21.

Turroni, Mattioli, Ronchi, Rutelli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Giuliari, Leccese, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Scalia.

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: informativa telematica aggiungere le seguenti: nonché le procedure d'accesso a tali atti che dovranno essere improntate alla semplicità, alla economicità e al pluralismo dei soggetti che ne hanno diritto.

3. 25.

Turroni, Mattioli, Ronchi, Rutelli, Pratesi, Crippa, De Benetti, Giuliari, Scalia, Pecoraro Scanio, Leccese, Boato, Pieroni, Paissan, Bettin. xi legislatura - ottava commissione - seduta del 6 aprile 1993

Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente: d) la direzione, la contabilizzazione e il collaudo dei lavori.

3. 22.

Turroni, Mattioli, Ronchi, Rutelli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Giuliari, Leccese, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Scalia.

Al comma 1 lettera, d), dopo la parola: tra, aggiungere la seguente: i.

3. 8.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis. Le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza sulle imprese da parte del Servizio Ispettivo.

3. 2.

Il Governo.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) Gli obblighi degli enti appaltanti nei confronti degli appaltatori.

3. 18.

Rizzi.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) Per quanto riguarda il direttore lavori, indipendentemente dalla procedura di appalto adottata, anche nel caso della concessione e gestione deve essere sempre di nomina della stazione appaltante.

3. 9.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera: d-bis) La disciplina per la tenuta dell'albo dei soggetti abilitati a rilasciare certificazioni sui materiali e componenti, nonché i requisiti e le modalità per l'iscrizione allo stesso.

3. 26.

Biasci.

Al comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il regolamento di cui al comma 1 detta le procedure per l'affidamento dei lavori degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che

operano nel settore delle telecomunicazioni, nel rispetto della direttiva comunitaria 531/29/1990, del 17 settembre 1990.

3. 5.

Il Relatore.

Sopprimere il comma 2.

3. 16.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.

Al comma 2, dopo le parole: su proposta del Ministro dei lavori pubblici aggiungere le seguenti: sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

3. 23.

Turroni, Ronchi, Rutelli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Giuliari, Leccese, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Scalia.

Al comma 2, sostituire le parole da: Sul regolamento, fino a: del regolamento. con le seguenti: Il regolamento è emanato assumendo come norme regolatrici le disposizioni di cui alla presente legge, al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, per quanto non modificato dalla presente legge, nonché ai decreti legislativi di recepimento delle direttive 90/531/CEE e 92/50/CEE. Relativamente ai rapporti economici, finanziari e giuridici fra i soggetti che a vario titolo concorrono alla realizzazione dei lavori oggetto della presente legge il regolamento dovrà riunire e coordinare la normativa attualmente vigente con le modifiche apportate dalla presente legge, introducendo le variazioni necessarie per un organico coordinamento. Il regolamento è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 60 giorni dalla presentazione dello schema di regolamento alle Camere. Con la medesima procedura si provvede alle modificazioni ed integrazioni del regolamento.

3. 29.

Bargone, Chicco Testa, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Lorenzetti Pasquale, Zagatti.

Al comma 2, dopo le parole: di propria competenza aggiungere le seguenti: su parere della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

3. 27.

Bargone, Chicco Testa, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Lorenzetti Pasquale, Zagatti.

Al comma 2, sopprimere le parole: che, insieme alla presente legge, costituisce il « codice dei lavori pubblici ».

3. 6.

Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole: codice dei lavoratori pubblici aggiungere le seguenti: Il regolamento sarà predisposto assumendo come norme regolatrici le disposizioni di cui alla presente legge, quelle delle vigenti norme in materia di rapporti giuridici, economici e finanziari fra i soggetti che a vario titolo sono interessati alla esecuzione dei lavori di cui alla presente legge nonché quelle del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, con le modifiche introdotte dalla presente legge e dagli emanandi decreti legislativi di recepimento delle direttive 90/531/CEE e 92/50/CEE.

3. 33.

Modigliani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: il codice dei lavori pubblici aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni professionali degli ingegneri e architetti.

3. 3.

Poli Bortone, Martinat, Buontempo.

Al comma 2, sopprimere le parole: dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4.

3. 24.

Turroni, Mattioli, Ronchi, Rutelli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Giuliari, Leccese, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Scalia.

Al comma 2, dopo le parole: il parere dell'autorità di cui all'articolo 4 aggiungere le seguenti: nonché quello vincolante.

3. 19.

Rizzi.

Al comma 2, dopo le parole: il parere dell'Autorità di cui all'articolo 4, aggiungere le seguenti: nonché quello vincolante.

3, 30,

Bargone, Chicco Testa, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Lorenzetti Pasquale, Zagatti.

Al comma 2, dopo le parole: articolo 4 aggiungere le seguenti: della Conferenza permanente delle regioni.

3. 10.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.

Sopprimere il comma 3.

3. 11.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.

Sostituire il comma 3 con il seguente: Il Governo attua con modifiche al regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica delle norme della presente legge.

3. 15.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.

Sopprimere il comma 5.

3. 12.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.

Al comma 5, all'inizio, inserire le seguenti: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. 20.

Rizzi.

Al comma 5, inserire le seguenti parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. 31.

Bargone, Chicco Testa, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Lorenzetti Pasquale, Zagatti.

Al comma 5, dopo le parole: sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici aggiungere le seguenti: e le organizzazioni professionali di ingegneri ed architetti.

3. 4.

Poli Bortone, Martinat, Buontempo.

Al comma 5, sopprimere da: che può rinviare, per la normativa tecnica e di dettaglio, a: decreti emanati dal Ministro dei lavori pubblici.

3. 1.

Formenti, Aimone Prina, Oreste Rossi.

Al comma 5, sopprimere le parole da: il nuovo capitolato d'appalto fino alle parole: di cui al comma 2.

3. 14.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.

Al comma 5, aggiungere il seguente:

- 5-bis. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
- a) gli indici selettivi delle imprese da invitare alle gare nel rispetto delle norme regolatrici di cui all'articolo 20, i requisiti degli affidatari delle concessioni dei lavori pubblici, le modalità delle procedure concorrenziali in ordine all'affidamento ed alla determinazione dei corrispettivi;
- b) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 11;
- c) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, ai sensi dell'articolo 12:
- d) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'articolo 13;
- e) la determinazione delle modalità applicative della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 29 con riguardo anche alla prestazione della garanzia in caso di imprese riunite;
- f) l'ammontare delle penali secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;
- g) le modalità per l'assolvimento degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 29, le condizioni generali e particolari delle polizze e dei massimali garantiti;
- h) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dall'amministrazione, svolte ad assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi nonché le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo;
- i) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 24;
 - 1) i contenuti della dichiarazione giurata di cui all'articolo 23;
- m) la determinazione dei requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, l'indicazione dei termini e delle modalità di effettuazione del collaudo e del compenso dei collaudatori;
- n) le modalità di esercizio dell'alta vigilanza di cui all'articolo 27:
 - o) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili;
- p) la misura della percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione del fondo di cui all'articolo 14 della presente legge, nonché i criteri generali di ripartizione dello stesso fondo:
- q) i requisiti e le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle procedure per l'affidamento di appalti e concessioni di lavori pubblici.

3. 13.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

- 5-bis. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, definisce:
- a) le modalità di esercizio della alta vigilanza di cui all'articolo 4:
- b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni di ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 8;
- c) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento della programmazione di cui all'articolo 12;
- d) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, ai sensi dell'articolo 13;
- e) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui al comma 6 dell'articolo 14;
 - f) i lavori ad alta tecnologia;
 - g) i requisiti dei prestatori di servizi;
- h) i contenuti della dichiarazione giurata di cui al comma 11 dell'articolo 14 e le modalità di applicazione della norma alle imprese riunite;
- i) le procedure semplificate per la pubblicità, le specifiche tecniche ed i criteri di selezione per quanto concerne le procedure di aggiudicazione di appalti di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- 1) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 22:
- m) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 27, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti;
- n) le modalità di prestazione della garanzia in caso di imprese riunite di cui all'articolo 11:
- o) l'ammontare delle penali cui all'articolo 27, secondo l'importo e le cause che determinano nonché le modalità applicative;
- p) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del titolare di lavori o altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore di cui al comma 3 dell'articolo 25;
- q) le eventuali condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi ed i relativi corrispettivi;
- r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità e le relative modalità di rilascio;

xi legislatura – ottava commissione – seduta del 6 aprile 1993

- s) i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori dei consorzi stabili di imprese, nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili di imprese, nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare e trattative per l'aggiudicazione di appalti e concessioni di lavori pubblici;
 - t) la quota parte della categoria subappaltante;
- u) la misura percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione del fondi di cui all'articolo 15 nonché i criteri generali di ripartizione delle risorse dello stesso fondo tra il personale che partecipa alla progettazione;
- v) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, nonché le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo;
- w) i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, l'indicazione dei termini e delle modalità di effettuazione del collaudo e del compenso dei collaudatori;
 - x) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
- 7. Le norme del regolamento di cui alle lettere d), l) del comma 6 sono adottate su proposta del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

3. 32.

Bargone, Chicco Testa, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Pasquale Lorenzetti, Zagatti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Istituti e procedure di partecipazione popolare).

- 1. I soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge promuovono organismi e procedure di partecipazione popolare, anche valorizzando le libere forme associative, al fine di garantire la qualità, l'efficacia e la funzionalità delle opere pubbliche in relazione ai bisogni collettivi, nonché l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, la contrazione dei tempi di realizzazione delle opere, la trasparenza delle procedure e la prevenzione di illeciti.
- 2. La partecipazione popolare si attua, di norma, nelle fasi di programmazione, progettazione, realizzazione, collaudo e verifica della funzionalità delle opere, con le procedure di cui ai commi successivi.
- 3. Gli enti che predispongono i programmi di lavori da eseguirsi nel triennio di cui all'articolo 12 sono tenuti a pubblicizzare

adeguatamente alla popolazione il contenuto di tali programmi, anche mediante la convocazione di apposite conferenze e incontri pubblici e comunque obbligatoriamente mediante affissione agli albi per almeno quindici giorni, al fine di favorire l'elaborazione, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione, da parte dei soggetti interessati, di opposizioni, proposte di modifica, richieste di specificazioni e chiarimenti e ogni altro atto necessario a definire consensualmente le priorità, gli standard e i tempi di realizzazione delle opere pubbliche. Gli enti a carattere territoriale sovracomunale, sono comunque tenuti a consultare preventivamente, con le stesse modalità, le amministrazioni e i cittadini dei comuni per le opere che ricadono sul loro territorio. Le procedure di consultazione preventiva sulla programmazione sono vincolanti rispetto alla validità della stessa.

- 4. Gli enti appaltanti sono tenuti a pubblicizzare i progetti di massima e quelli esecutivi, garantendo, anche mediante la convocazione di apposite conferenze e incontri pubblici, la partecipazione dei cittadini che usufruiranno di tali opere o che svolgeranno, nell'ambito di tali opere, funzioni professionali e gestionali. A questo proposito, il responsabile del progetto di cui all'articolo 8 è tenuto a dare seguito a richieste di specificazioni, modifica dei progetti, opposizioni e ogni altra richiesta che venga inoltrata formalmente, tramite l'accoglimento o il rifiuto motivato di queste. Il responsabile del progetto deve altresì garantire che la pubblicizzazione dei progetti sia adeguata alle necessità di chiarezza espositiva e sia corredata dei necessari elaborati grafici. Analogamente al precedente comma, gli enti a carattere sovracomunale sono tenuti alla consultazione delle comunità locali. La consultazione preventiva sui progetti va estesa anche ai casi di modifiche ai progetti stessi.
- 5. Per favorire la partecipazione dei cittadini alla fase di progettazione, in particolar modo per quelle opere che per le loro caratteristiche possono avere un impatto rilevante sull'ambiente, sull'organizzazione del territorio e sulla vita quotidiana dei cittadini, il responsabile del procedimento può convocare altresì un'inchiesta pubblica, volta ad istruire tutti gli aspetti necessari a garantire la qualità e l'efficacia della progettazione. Tale inchiesta, viene aperta dal responsabile del progetto in concomitanza con le attività di progettazione, viene adeguatamente pubblicizzata e prosegue fino alla data prevista dell'approvazione del progetto. Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto, può fornire elementi conoscitivi e valutativi, anche presentando memorie scritte o richiedendo audizioni.
- 6. Il responsabile del progetto, al fine di garantire l'effettivo accesso a informazioni relative alla esecuzione dei lavori, è tenuto a convocare una o più conferenze dei servizi nel corso della realizzazione delle opere per dare informazione sull'andamento dei lavori e rispondere a specifiche questioni sollevate dai cittadini, nonché a dare seguito a richieste di sopralluogo da parte dei cittadini che ne facciano motivata richiesta, fatte salve le necessarie garanzie di sicurezza per la incolumità delle persone, e concordandole con le imprese esecutrici. Il responsabile del progetto può concordare con le imprese la istituzione di appositi uffici per il

pubblico presso i cantieri di realizzazione delle opere o presso le ditte e le imprese a cui sono affidate forniture di materiali e prestazione di servizi. Con le stesse modalità il responsabile del progetto dà seguito alle richieste di partecipazione dei cittadini alle fasi di collaudo delle opere con particolare riferimento al controllo degli standard, delle indicazioni e delle richieste di garanzie avanzate dai cittadini nella fase di progettazione delle opere.

- 7. Al fine di garantire la effettiva funzionalità dell'opera realizzata e la effettiva rispondenza agli standard previsti nella progettazione, nonché di capitalizzare informazioni sulla funzionalità delle opere utili per la futura progettazione e programmazione di opere analoghe, il responsabile del progetto promuove e coordina azioni di verifica della qualità da parte dei cittadini anche nella fase successiva alla consegna dell'opera stessa per un periodo non inferiore a sei mesi. A tale proposito, il responsabile del progetto dovrà presentare una o più relazioni che contengano il risultato di osservazioni, verifiche, sopralluoghi effettuati dalle amministrazioni appaltanti e dai cittadini, ovvero recepire quelle informazioni e indicazioni fornite dai cittadini, riservandosi, sulla base delle stesse, di ricorrere, anche ai danni della impresa esecutrice, per apportare necessarie migliorie.
- 8. In ogni caso, chiunque, senza l'onere di dichiarare la propria identità, può esercitare il diritto di accesso alle informazioni presso l'ente appaltante e presso gli uffici per i pubblici appalti e presso l'osservatorio dei lavori pubblici. I soggetti di cui all'articolo 2 curano una adeguata pubblicizzazione delle informazioni relative alle opere pubbliche, con particolare riferimento all'elenco delle imprese che prendono parte alle procedure di affidamento dei lavori, i risultati di tali procedure, gli elenchi dei fornitori e delle imprese che lavorano con l'amministrazione, i tempi di realizzazione e di consegna delle opere e i capitolati di appalto.

3. 01.

Turroni, Mattioli, Ronchi, Rutelli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Giuliari, Leccese, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Scalia.